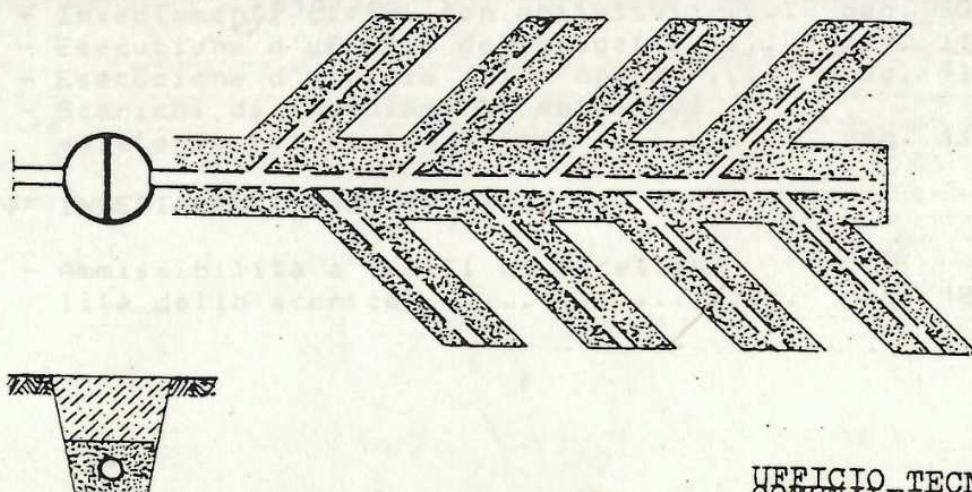
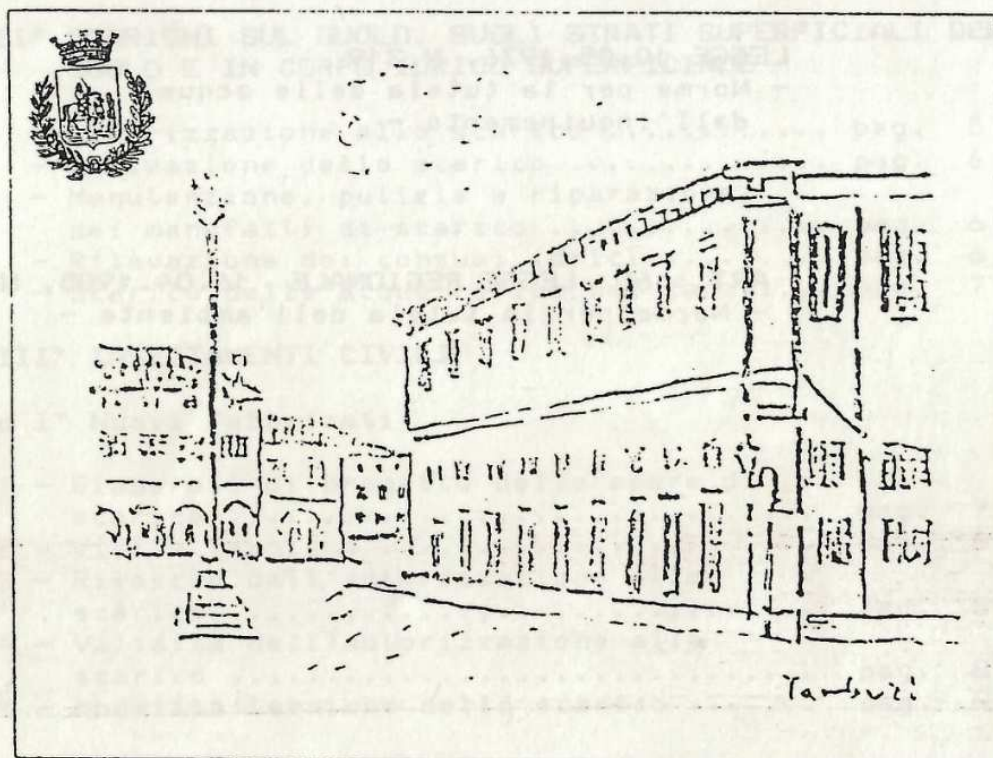




Città di Piove di Sacco
Provincia di Padova

REGOLAMENTO DI FOGNATURA



UFFICIO TECNICO
COMUNALE V° Sett.
Aprile 1993

REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA

LEGGE 10.05.1976, N.319

- Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento -

ART. 60 LEGGE REGIONALE 16.04.1985, N.33

- Norme per la tutela dell'ambiente -

UFFICIO TECNICO COMUNALE
V° Settore

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	- Oggetto del regolamento.....	pag.	1
Art. 2	- Allacciamenti alla fognatura pubblica	pag.	1
Art. 3	- Poteri del Sindaco per il risanamento dell'abitato	pag.	1
Art. 4	- Definizioni	pag.	2
Art. 5	- Classificazione degli scarichi	pag.	5

TITOLO II° SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

Art. 6	- Autorizzazione allo scarico	pag.	5
Art. 7	- Attivazione dello scarico	pag.	6
Art. 8	- Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico	pag.	6
Art. 9	- Rilevazione dei consumi idrici	pag.	6
Art. 10	- Scarico delle acque reflue nei canali...	pag.	7

TITOLO III° INSEDIAMENTI CIVILI

Capitolo I° Nuovi fabbricati

Art. 11	- Elaborati di progetto delle opere di scarico	pag.	7
Art. 12	- Visite tecniche	pag.	8
Art. 13	- Rilascio dell'autorizzazione allo scarico	pag.	8
Art. 14	- Validità dell'autorizzazione allo scarico	pag.	8
Art. 15	- Modalità tecniche dello scarico	pag.	9

Capitolo II° Fabbricati esistenti

Art. 16	- Insediamenti esistenti	pag.	10
Art. 17	- Insediamenti civili non abitativi	pag.	10
Art. 18	- Esecuzione d'ufficio del progetto	pag.	11
Art. 19	- Esecuzione d'ufficio delle opere	pag.	11
Art. 20	- Scarichi di insediamenti abitativi esistenti nel centro urbano	pag.	11

TITOLO IV° INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 21	- Ammissibilità a limiti di accettabilità dello scarico	pag.	12
---------	---	------	----

Art. 22 - Elaborati di progetto delle opere di scarico	pag. 12
Art. 23 - Autorizzazione allo scarico o esercizio	pag. 13
Art. 24 - Insediamenti produttivi esistenti	pag. 14
Art. 25 - Validità dell'autorizzazione	pag. 14
Art. 26 - Norme tecniche per lo scarico	pag. 14
Art. 27 - Impianti di pretrattamento o di depurazione	pag. 15
Art. 28 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi	pag. 15
Art. 29 - Spese istruttorie	pag. 16

TITOLO V° DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30 - Interventi in sede stradale	pag. 16
Art. 31 - Scarico di acque bianche e assimilate.	pag. 16
Art. 32 - Insediamenti temporanei	pag. 17
Art. 33 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche	pag. 17
Art. 34 - Scarico acque meteoriche	pag. 17

TITOLO VI° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Entrata in vigore del regolamento	pag. 18
Art. 36 - Abrogazione di precedenti disposizioni	pag. 18
Art. 37 - Norme transitorie	pag. 19
Art. 38 - Sanzioni amministrative	pag. 19
Art. 39 - Pubblicità	pag. 20

Art. 22 - Elaborati di progetto delle opere di scarico	pag. 12
Art. 23 - Autorizzazione allo scarico o esercizio	pag. 13
Art. 24 - Insediamenti produttivi esistenti	pag. 14
Titolari Art. 25 - Validità dell'autorizzazione	pag. 14
Art. 26 - Norme tecniche per lo scarico	pag. 14
Art. 27 - Impianti di pretrattamento o di depurazione	pag. 15
Art. 28 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi	pag. 15
Art. 29 - Spese istruttorie	pag. 16

TITOLO V° DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30 - Interventi in sede stradale	pag. 16
Art. 31 - Scarico di acque bianche e assimilate.	pag. 16
Art. 32 - Insediamenti temporanei	pag. 17
Art. 33 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche	pag. 17
Art. 34 - Scarico acque meteoriche	pag. 17

TITOLO VI° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Entrata in vigore del regolamento	pag. 18
Art. 36 - Abrogazione di precedenti disposizioni	pag. 18
Art. 37 - Norme transitorie	pag. 19
Art. 38 - Sanzioni amministrative	pag. 19
Art. 39 - Pubblicità	pag. 20

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio comunale, in base al regolamento tipo, allegato E del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, approvato con Provvedimento del Consiglio regionale 1° settembre 1989, n.962.

2. Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte della autorità competenti.

3. In particolare ha lo scopo di stabilire:

- a) i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo, nei fossi o nel sottosuolo;
- b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- c) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- d) le sanzioni amministrative;

Art. 2 - Allacciamenti alla fognatura pubblica

1. Per quanto riguarda le modalità di allacciamento alla fognatura pubblica, i limiti ecc., si deve rispettare il regolamento per il servizio di fognatura del Consorzio Acquedotto e Fognatura "Valli Piovese" o di altro eventuale ente gestore delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione terminale.

Art. 3 - Poteri del Sindaco per il risanamento dell'abitato

1. Il Sindaco può emanare speciali ordinanze:

- a) per la soppressione di pozzi o cisterne che siano ritenuti pericolosi alla salute dei cittadini;
 - b) per la rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni, compresa la rimozione delle materia luride delle fogne già abbandonate, o da abbandonarsi, in seguito all'allacciamento alla fognatura cittadina.
- I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse settiche da mettere fuori uso devono essere puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato;

- c) per la chiusura o la ricostruzione di canali o tubi di scarico delle acque;
- d) per fare obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in debito tempo e di modificare i propri impianti sanitari adottando latrine con lavaggio a cacciata, sifoni e tubi aeratori;
- e) per fare obbligo al proprietario, in soli casi contingibili ed urgenti, a norma dell'art.38, 2 comma, della L. 8/6/1990, n.142, di non impedire al condominio, o all'inquilino od al proprietario di stabili contigui, vicini, o interclusi, che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua, o il passaggio di condotti di fognatura per l'allacciamento alla rete stradale;
- f) per l'esecuzione, nei casi suaccennati, a carico dei contravventori, delle opere disposte e non eseguite;

Le ordinanze del Sindaco saranno immediatamente esecutorie, salvo, relativamente alle ordinanze di cui alla lettera e), all'Autorità Giudiziaria di determinare in seguito le relative indennità a norma di Legge.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- 1) acque bianche: le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee non contaminate;
- 2) acque assimilabili alle bianche: le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della tabella A della legge 10.05.1976, n.319;
- 3) acque nere: le acque usate per le varie attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie, ecc..) e da insediamenti produttivi;
- 4) impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a una riduzione del carico inquinante del liquame, mediante processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- 5) impianti di I° categoria: a) gli impianti di depurazione che trattino gli effluenti di sistemi fognari, gestiti da comuni, loro consorzi anche misti con imprese private nelle forme di cui all'art.7, terzo comma L.R. 16/04/1985, n.33; b) gli impianti di depurazione degli insediamenti produttivi che scaricano direttamente in corsi d'acqua superficiali, quando trattino reflui contenenti le sostanze elencate nella tabella allegata al D.P.R. 10.09.1982, n.915 in concentrazione superiore ai limiti indicati al paragrafo 1.2., tab. 1.1.-1.2, della delibera del Comitato interministeriale del 27.07.1984.

6) impianti di II° categoria: gli impianti di depurazione diversi da quelli definiti di prima categoria ai sensi del sopraccitato punto 5);

7) scarichi di insediamenti civili: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art. 1-quater, lett.b), della legge 8.10.1976, n.690 e dalle delibere del Comitato interministeriale 8.5.1980 e 28.1.1983.

Ai fini del presente regolamento gli scarichi degli insediamenti civili si definiscono e si suddividono in:

a) scarichi di tipo A: quelli provenienti:

1- dagli insediamenti adibiti ad abitazione o ad attività alberghiera, ricreativa, turistica e scolastica con esclusione dei laboratori scientifici e didattici;

2- da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	=	30°C
PH	=	7,5 - 8,5
solidi sospesi	=	500 mg/l
COD	=	900 mg/l
BOD	=	500 mg/l
N totale	=	80 mg/l
N ammoniacale	=	30 mg/l
P totale	=	20 mg/l
tensioattivi	=	10 mg/l
oli e grassi	=	100 mg/l

altri inquinanti, qualora presenti dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla legge 10.05.1976, n.319, e successive modifiche e integrazioni;

3- dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a un Kg/mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri/secondo;

b) scarichi di tipo B: quelli provenienti dalle imprese, singole o associate, dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongano in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

- c) scarichi di tipo C: quelli provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliera, sanitarie e di ricerca;
- 8) - scarichi di insediamenti produttivi: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art. 1-quater, lettera a), della legge 8.10.1976, n.690 e diversi da quelli definiti al precedente punto 7);
- 9) - scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico, caratterizzato dalla presenza in esso di acque pubbliche e/o dalla demanialità del sedime proprio, nonché dalla dotazione di un proprio regime idraulico che consenta sempre e comunque una certa diluizione degli scarichi fognari;
- 10) - scarico in fossi: recapito di reflui mediante apposito collettore nel fosso appartenente alla rete scolante minore nei comprensori di bonifica o delle strade, caratterizzati dal sedime di proprietà privata (tranne che per i fossi stradali) e da un regime idrico discontinuo, alternato da momenti di piena a momenti di prolungata siccità, e da deflussi incerti;
- 11) - scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;
- 12) - scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede di corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- 13) - titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;
- 14) - fabbricati esistenti: quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedente la data di entrata in vigore della normativa del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.);
- 15) - fabbricati nuovi: quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore della normativa del P.R.R.A.;

16) - pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore;

17) - fango: il residuo derivante dalla separazione della fase liquida, costituito da una componente solida umidificata o mescolata con una componente liquida.

ART. 5 - Classificazione degli scarichi

1. Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi civili si distinguono in:

- a) abitativi: quelli di tipo A provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica, con esclusione dei laboratori didattici;
- b) non abitativi: tutti gli altri di tipo A e quelli di tipo B e C.

2. Gli scarichi produttivi si distinguono in:

- a) scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all'art. 35, lettera b) e c), della L.R. 16/04/1985, n.33;
- b) scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o pretrattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all'art.49, comma 1, lettera b), della L.R. 16.04.1985, n.33.

TITOLO II°

SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

CAPITOLO I°

NORME GENERALI

Art. 6 - Autorizzazione allo scarico

1. Ogni nuovo scarico, o adeguamento dello stesso, sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.

2. E' fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.

3. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.

4. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 7 - Attivazione dello scarico

1. L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione della autorizzazione allo scarico.

Art. 8 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico

1. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico, sono affidate ai titolari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese.

2. I titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi derivante da carente manutenzione e pulizia o alla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di scarico.

3. E' facoltà dell'ente competente ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale può provvedere d'Ufficio, ponendo a carico del titolare inadempiente i relativi costi maggiorati del 7% per spese tecniche e generali.

Art. 9 - Rilevazione dei consumi idrici

1. Gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.

2. Gli insediamenti non abitativi devono inoltre installare, a proprie spese, idonei strumenti di misura su ciascuna fonte di prelievo.

3. Tali strumenti vengono di norma sigillati a cura dell'Ufficio Tecnico dell'autorità competente, che può sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.

4. E' fatta salva la normativa vigente in materia di Polizia Idraulica, relativa alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee e le opere di presa in corsi d'acqua pubblici.

Art. 10 - Scarico delle acque reflue nei canali

1. Lo scarico delle acque reflue nei canali appartenenti al sistema della bonifica idraulica è subordinata alla concessione del competente consorzio di bonifica, ai sensi degli artt. 134, 135 e 136, lett. c), del Regio decreto 8/5/1904, n.368.

TITOLO III°

INSEDIAMENTI CIVILI

CAPITOLO I° - NUOVI FABBRICATI

Art. - 11 Elaborati di progetto delle opere di scarico

1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico e la richiesta di autorizzazione sono presentati contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, al Comune, ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

2. Gli elaborati, predisposti in n.2 copie, consistono in:

1) estratto catastale in scala 1: 2.000;

2) progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1: 200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti d'ispezione, delle fosse Imhoff, dei bacini condensagrassi, dei sifoni di cacciata, della rete disperdente, di eventuali impianti di depurazione, dei pozzetti di prelievo campioni, dei manufatti e opere di scarico nel corpo ricettore e con l'indicazione dei materiali delle tubazioni, dei loro diametri e della pendenza, sulla base dei schemi tipo predisposti dall'Amministrazione comunale;

3) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive e i manufatti costituenti le opere da eseguire (particolarmente per eventuali impianti di depurazione) e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'inse-
diamento, quali:

- numero e superficie degli appartamenti;
- numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;

- elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali e di prestazione di servizi con scarichi civili;
- fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

3. La relazione sopra indicata, per quanto necessario, è corredata di calcoli idraulici e igienico sanitari.

4. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale.

Art. 12 - Visite tecniche e verifica delle opere

1. Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli, a mezzo del proprio personale incaricato e delegato, sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne prescrive l'adeguamento in caso di sostanziali difformità.

2. Eventuali e sostanziali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal comune su richiesta scritta.

3. Il Titolare dello scarico è tenuto a dare comunicazione scritta al comune dell'avvenuta ultimazione delle opere, prima del relativo ricoprimento.

4. Il comune esegue, tramite il personale tecnico, una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

Art. 13 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Sindaco entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione della ultimazione delle opere, previo esito favorevole della visita di verifica.

2. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità.

Art. 14 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione si intende rilasciata per l'insediamento come descritto negli elaborati di progetto approvati.

2. L'introduzione di modifiche strutturali e/o destinazione d'uso che determinano variazioni quali quantitative degli scarichi, impone il rilascio di una nuova autorizzazione. Tale nuova autorizzazione deve essere chiesta per

tutti i titolari degli scarichi soggetti alla Tassa sulle Concessioni Regionali di cui la L.R. 8/5/1980, n.50 e Circolare Reg. 23/4/1987, n.24, e precisamente nei seguenti casi:

- in caso di subentro di nuovo concessionario;
- in caso di variazione della ragione sociale del concessionario;

Art. 15 - Modalità tecniche dello scarico

1. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti adibiti a civile abitazione, considerato che il comune ricade nell'ambito del bacino scolante in laguna, e che è soggetto alla normativa del D.P.R. 20/09/1973, n.962, avviene nel modo seguente:

A) Scarichi in corsi d'acqua superficiali

1- per i soli insediamenti adibiti a civile abitazioni, non collegabili alle pubbliche fognature, è ammesso lo scarico, previa chiarificazione in vasche Imhoff, nei corpi idrici superficiali che garantiscano una diluizione non inferiore ad 1:10;

B) Scarico al suolo

Lo scarico al suolo avviene secondo le modalità previste dalle normative tecniche generali riportate nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977 (sistema di sub-irrigazione).

Lo smaltimento dei liquami zootecnici deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla D.G.R. n.° 3782 del 03/08/1993;

2. E' ammesso lo scarico secondo le modalità di cui al precedente comma per gli altri insediamenti con scarichi di tipo A, qualora inferiori alla soglia S1 (100 abitanti). Insediamenti superiori a detta soglia devono rispettare i limiti di accettabilità previsti per gli scarichi delle pubbliche fognature di cui le tabelle allegate al P.R.R.A.;

3. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo B deve avvenire secondo le modalità previste dall'allegato D del P.R.R.A. come sostituito dal Dgr. 26/06/1992, n.3733 e nel rispetto della normativa dell'allegato 5° della D.C.I. del 04/02/1977.

ospedali

4. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo C deve avvenire tramite idoneo impianto di depurazione tali da condurre gli scarichi entro i limiti della tabella A1 del P.R.R.A.. Si deve provvedere alla disinfezione degli stessi.

5. Le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpi idrici superficiali.

CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI

Art. 16 - Insediamenti esistenti

1. Il sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini, entro i quali gli insediamenti abitativi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo, in corpo idrico superficiale o nei fossi sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto delle opere di scarico.

2. Di norma il sindaco pianificherà l'intervento di cui al 1° comma, via per via in relazione al carico di lavoro ed alle possibilità dell'Ufficio competente.

3. In caso di difformità dal presente regolamento il sindaco prescrive gli adeguamenti opportuni.

4. Per l'adeguamento dell'intero sistema fognario deve essere chiesta l'autorizzazione allo scarico.

Art. 17 - Insediamenti civili non abitativi

1. Il sindaco, con ordinanza da notificarsi a ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili non abitativi privi di precedente autorizzazione allo scarico sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una dettagliata relazione, corredata di eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal sindaco a seguito di verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa del P.R.R.A..

3. Il sindaco in caso di difformità, fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento con le modalità dell'art. 11.

Art. 18 - Esecuzione d'ufficio del progetto

1. trascorsi i termini stabiliti, il comune provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio e il completamento delle opere.

2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 19 - Esecuzione d'ufficio delle opere

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il comune provvede d'ufficio.

2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere sono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

Art. 20 - Scarichi di insediamenti abitativi esistenti nel centro urbano

1. E' consentito agli insediamenti abitativi ed assimilati esistenti, siti nel centro abitato, che non siano ora serviti dalla rete di fognatura acque nere, di smaltire provvisoriamente gli affluenti delle fosse settiche direttamente in corsi d'acqua che garantiscano una diluizione non inferiore a 1:10, o nei pozzi neri a tenuta.

2. Nel caso del precedente comma i caratteri di qualità delle acque degli affluenti ammessi possono eccedere i limiti di accettabilità stabiliti dalle tabelle allegate al presente regolamento e l'autorizzazione verrà rilasciata in forma precaria e provvisoria, fino al successivo allacciamento alla rete fognaria.

3. Deve comunque essere sentito il parere dell'U.L.S.S.

4. Le opere devono consentire la periodica asportazione dei fanghi con le debite garanzie di carattere igienico, ed in conformità della Circolare regionale 04/06/1986, n.35.

AUTORIZZAZIONE DATA
DALLA PROVINCIA
DAL COMUNE SOLO SE IN PUBBLICA
FOGNATURA.

TITOLO IV°

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 21 - Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico

1. Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo, nei fossi e in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati della tabella A della legge 10.05.1976, n.319, e ove più restrittivi i limiti della tabella allegata al D.P.R. 20/09/1973, n.962, fatto salvo il potere dell'autorità competente, di imporre limiti più restrittivi per casi particolari, in funzione degli inquinanti presenti e dei volumi di acqua scaricata.

2. Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque appositamente prelevate allo scopo.

3. L'Ente competente ha facoltà di imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (As,Cd,Cr (VI),Cu, Hg,Pb,Se, l Zn) vengano sottoposti a un trattamento parziale a piede di reparto, fatta salva la disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 27.01.1992, n.132 in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, dal Decreto Legislativo 27.01.1992, n.133 in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, e dall'art. 35, 1° comma, lett. c), L.R. 16.04.1985, n.33.

4. Gli scarichi hanno di norma recapito nei corpi idrici superficiali; qualora non sussista la possibilità di conveniente realizzazione di tale modalità di scarico può essere autorizzato il recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

Art. 22 - Elaborati di progetto delle opere di scarico

1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, da presentare al comune, comprendono:

1) estratto catastale in scala 1:2.000;
2) progetto dei manufatti di scarico che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:

- a- i percorsi delle reti di fognatura interna separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo civili;
- b- le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
- c- il pozzetto d'ispezione finale;
- d- il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua po-

- tabile;
- 3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo ed idraulici necessari a giustificare il dimensionamento degli impianti di pretrattamento e di depurazione esistenti o proposti;
- 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
- a- una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni di cui si generano gli scarichi;
 - b- elenco dei prodotti normalmente impiegati nelle lavorazioni;
 - c- l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento o depurazione, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali e le varie fasi del processo depurativo, nonché sul potere depurativo dell'impianto e le caratteristiche quali-quantitative delle acque depurate;
 - d- le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento di eventuali fanghi di risulta;
 - e- descrizione dei manufatti di scarico con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizioni dei criteri di dimensionamento;
 - f- calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessari.

2. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

Art. 23 - Autorizzazione allo scarico o esercizio

1. Per le utenze produttive definite all'art.5, 2° comma, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento è rilasciata dalle competenti Autorità subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n.33.

2. Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.

3. Per le utenze produttive definite all'art.5, 2° comma, il sindaco, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art.12, rilascia l'autorizzazione allo scarico.

4. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 24 - Insediamenti produttivi esistenti

1. Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico gli insediamenti produttivi esistenti devono presentare all'autorità competente domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità di cui agli artt. 22 e 23.

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'autorità competente a seguito di esito favorevole di sopralluogo.

Art. 25 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite e in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate; anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di di pretrattamento o depurazione;
- modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di scarico.

2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa e il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative dello scarico.

4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma dei commi precedenti, l'impresa che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Art. 26 - Norme tecniche per lo scarico

1. Lo scarico del liquame sul suolo o negli strati superficiali del suolo può aver luogo mediante dispersione o sub-irrigazione drenata per scorrimento, ovvero mediante le ulteriori metodologie indicate al paragrafo 2.6 dell'allegato 5 della delibera del comitato dei ministri 4 febbraio 1977.

2. Nelle zone di dispersione i flussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento e il rigonfiamento del terreno, a seguito delle somministrazioni, non deve portare a degradazione della sua struttura.

3. A monte della zona di applicazione dello scarico, deve essere costruito un pozzetto d'ispezione.

4. L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.

Art. 27 - Impianti di pretrattamento o di depurazione

1. Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.

2. Di questi, resta esclusiva responsabile l'impresa, che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica l'impresa è tenuta a fornire preventiva documentazione all'autorità competente.

4. L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

6. L'autorità competente ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di eseguire gli opportuni controlli e verifiche.

Art. 28 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

1. In casi particolari e motivati il sindaco, ha facoltà di imporre l'installazione nel pozzetto di ispezione di uno strumento di misurazione delle portate.

2. L'autorità stessa ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

3. Per casi particolari e motivati il sindaco, sentita la commissione tecnica provinciale per l'ambiente, ha facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spesa a carico dell'impresa.

Art. 29 - Spese istruttorie

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la istruttoria della domanda d'autorizzazione, sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

TITOLO V°

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30 - Interventi in sede stradale

1. Nessuno all'infuori del comune, può manomettere il suolo pubblico o le condotte sotterranee, senza aver ottenuto esplicita autorizzazione dal comune medesimo.

2. Le opere in sede stradale, per eseguire gli scarichi fognari, o allacciamenti all'acquedotto, vanno eseguite segnalando al comune l'impresa o esecutore dei lavori.

3. I lavori di cui al sopraccitato comma 1°, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto del Codice della strada, ed il proprietario e l'impresa esecutrice sono in solido corresponsabili di eventuali danni a persone e cose in dipendenza dei lavori autorizzati e da loro eseguiti fino al completo assestamento del piano viabile, sollevando da ogni responsabilità l'amministrazione comunale.

Art. 31 - Scarico di acque bianche e assimilate

1. Le acque bianche e assimilate possono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, anche in un recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Art. 32 Insediamenti temporanei

1. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere.

Art. 33 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. I titolari devono adottare tutte le misure necessarie a evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.

2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamento delle acque meteoriche, dovranno essere installati adeguati impianti di pretrattamento o queste dovranno essere immesse nella condotta delle acque nere, con l'autorizzazione dell'ente competente.

Art. 34 - Scarico acque meteoriche

1. I doccioni delle fronti delle case in fregio della pubblica via, devono di regola essere allacciati direttamente alla fognatura stradale acque meteoriche.

2. I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non maggiore di cm. 12, ed in numero non inferiore ad uno ogni 60 metri quadrati di tetto misurato in proiezione orizzontale.

3. E' vietato introdurre in detti doccioni alcun altro scarico all'infuori dell'acqua piovana proveniente dal tetto.

4. Sulla rete acque bianche potranno essere immessi pure gli scarichi delle acque piovane provenienti dai cortili previo inserimento di un pozzetto di sedimentazione e prelievo campioni.

5. Per l'immissione delle acque dei cortili e degli spiazzi interni nei collettori interni di raccolta si devono usare di regola pozzetti con griglia o con caditoia amovibile, di almeno 50 cm. di profondità, con scomparto di decantazione e chiusura idraulica. Le dimensioni dei collettori di raccolta devono essere proporzionate alle portate da convogliare, e quindi all'estensione delle superfici scolanti servite.

6. La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche dovrà avvenire mediante sistemi di fognatura in cui dovrà essere evitata qualsiasi immissione di acque inquinate.

7. Nel caso dell'installazione di impianti di sollevamento delle acque meteoriche, si dovrà adottare ogni accorgimento e cautela per evitare rigurgiti. In tal caso nessuna responsabilità competerà al Comune per danni subiti. L'immissione nei collettori comunali dovrà sempre avvenire a gravità. La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore della portata massima istantanea di scarico.

8. Nessuna responsabilità sarà imputabile al comune per impossibilità di scarico nella rete comunale acque bianche, per impossibilità della stessa di scaricare nel corpo ricevitore.

9. E' vietato effettuare il lavaggio delle auto, moto ecc., nella sede stradale, nonché di effettuare scarichi dentro alle caditoie stradali o altri mezzi per la raccolta delle acque piovane.

TITOLO VI° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori autorità a norma di legge e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio.

2. I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti, a norma dell'art. 60 della L.R. 16/4/1985, n.33, ad adeguare i propri scarichi entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento.

3. Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto a un anno.

Art. 36 . Abrogazione di precedenti disposizioni

1. L'entrata in vigore del regolamento sostituisce la normativa locale vigente in contrasto con quanto stabilito dallo stesso.

Art. 37 - Norme transitorie

1. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, l'autorità competente, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del regolamento stesso.

2. Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati.

Art. 38 - Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge 10.05.1976, n.319, l'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da f. 4.000 a f. 1.000.000. Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, ed entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, a norma dell'art. 17 legge 24.11.1981, n.689, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

2. Per le violazioni di cui sopra, colui che ha commesso la violazione è ammesso a pagare, all'atto della contestazione dell'infrazione una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la violazione, previo rilascio di ricevuta.

3. La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del secondo comma, è così determinata:

Art. 6	Autorizzazione allo scarico	£. 200.000;
Art. 8	Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico	£. 100.000;
Art. 9	Rilevazione dei consumi idrici comma 6°	£. 50.000;
Art. 15	Modalità tecniche dello scarico	£. 200.000;
Art. 16	Insedimenti esistenti comma 3°	£. 250.000;
Art. 17	Insedimenti civili non abitativi	£. 300.000;

Art. 21	Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico (insediamenti produttivi)	£. 400.000;
Art. 23	Autorizzazione allo scarico o esercizio	£. 300.000;
Art. 24	Insediamenti produttivi esistenti	£. 300.000;
Art. 25	Validità dell'autorizzazione	£. 300.000;
Art. 26	Norme tecniche per lo scarico	£. 200.000;
Art. 27	Impianti di pretrattamento o di depurazione	£. 200.000;
Art. 30	Interventi in sede stradale	£. 100.000;
Art. 32	Insediamenti temporanei	£. 100.000;
Art. 33	Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche	£. 200.000;
Art. 34	Scarico acque meteoriche comma 3°	£. 100.000;
	comma 9°	£. 100.000;
Art. 35	Entrata in vigore del regolamento comma 2°	£. 200.000;
	comma 3°	£. 400.000;

4. Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la modificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24.11.1981, n.689 e gli artt. 106-107-108-109 e 110 del T.U. 03.03.1934, n.383.

Art. 39 - Pubblicità

1. Il Comune assicura la più ampia divulgazione del regolamento.

2. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.

Adozione con Delibera di Consiglio Comunale in data
(Atti C.R.C. al n. _____, n. _____;
del _____)

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicato all'albo pretorio addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Approvazione della Giunta regionale con provvedimento
n. _____ del _____.

SISTEMA A DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE

Fossa Imhoff

Dimensionamento:

Abitanti n°	CONTENUTO MINIMO EFFETTIVO DI LIQUAMI			
	COMPARTO SEDIMENTAZIONE		COMPARTO DIGESTIONE	
	CONTENUTO TOTALE	LT/ABITANTE	CONTENUTO TOTALE	LT/ABITANTE
fino a 10	600	60	2.000	200
fino a 20	1.100	55	4.000	200
fino a 30	1.500	50	6.000	200
fino a 40	2.000	50	7.000	175
fino a 60	2.700	45	9.000	150
fino a 80	3.200	40	10.000	125
fino a 100	4.000	40	12.000	120

Note:

1- I divisori paraschiuma devono essere immessi nei liquami almeno per una profondità di cm. 5;

2- Il rapporto diametro/altezza deve essere contenuto fra 1.5 e 2.5, comunque non inferiore a 1.5;

3- La fossa settica deve essere dotata di tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore a cm. 10, da prolungarsi al di sopra del tetto dell'edificio di cui la vasca è al servizio. Il tubo di ventilazione potrà essere lo stesso della tubazione di scarico liquami opportunamente prolungato sul tetto;

4- la fossa settica deve essere installata esternamente al fabbricato di cui è al servizio, alla distanza di almeno mt. 1 dal muro perimetrale di fondazione, ed almeno 10 mt. da pozzi, condotte o serbatoi di acqua destinata ad uso potabile;

5) la fossa settica deve essere dotata di chiusini di ispezione sufficienti per una facile ispezione e per un agevole asporto dei fanghi.

sistema disperdente

La condotta disperdente dovrebbe rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) la trincea di posa delle condotte, per evitare impaludamenti superficiali, dovrà essere profonda mediamente mt. 0,75, larga alla base minimo mt. 0,40, con pareti inclinate secondo la consistenza del terreno;

b) la condotta disperdente dovrà essere costituita da tubi prevalentemente di cemento, di diametro variabile da 10 - 12 cm. e lunghezza 30 - 50 cm. distanziati l'uno dall'altro 1-2 cm. (ciò al fine di consentire all'acqua chiarificata di filtrare nel terreno).

La pendenza della condotta non dovrà superare lo 0,5 %.

Sopra i tubi disperdenti ed in particolare ove questi vengano distaccati, occorre porre in opera coppi o lastre di cemento allo scopo di impedire che il terreno sovrastante penetri all'interno delle tubature ostruendole;

c) la parete inferiore dello scavo verrà riempita di pietrisco, 3- 6 cm., per un'altezza pari a circa metà trincea, in mezzo al quale viene posata la condotta disperdente. Sopra il piano del pietrisco si consiglia la posa di carta da imballo per evitare che il sovrastante terreno vada a chiudere i vuoti del pietrisco. Il cavo verrà colmato con il terreno di risulta dello scavo.

La distanza tra il fondo della trincea e il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore al metro.

d) la lunghezza della tubatura disperdente dovrà essere in relazione agli abitanti potenzialmente ospitabili stabilmente dall'edificio, ed alla natura del terreno come risulta dalla seguente tabella:

TIPO DI TERRENO

LUNGHEZZA CONDOTTA

- sabbia sottile, materiale leggero o di riporto	ml. 2.00 per ab.
- sabbia grossa o pietrisco	ml. 3.00 " "
- sabbia sottile con argilla	ml. 5.00 " "
- argilla con un pò di sabbia	ml. 10.00 " "

e) tra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci dovrà essere una distanza minima di 30 mt.

Per calcolare la lunghezza della condotta disperdente anzichè procedere ad indagine geologica sulla natura del terreno si potrà accertare una " Prova di percolazione".

Essa consiste nel praticare uno scavo della profondità pari a quella della tubazione largo non più di cm. 50 e riempito, per un'altezza di cm. 20, con acqua misurando il tempo (T) occorrente affinché il livello si abbassi di cm. 2,5.

Sulla base di una dotazione di 100 lt. giorno/abit., la lunghezza della condotta disperdente può così determinarsi:

T (minuti occorrenti per calo di cm. 2,5)	L (metri per abitante)
--	----------------------------

2	2,5
5	3,0
10	5,0
30	10,0
60	13,0
oltre 60	terreno non adatto

Sito:

- tutto il sistema di sub-irrigazione deve essere posto ad una distanza non minore di 30 mt. da altre sub-irrigazioni;
- le condotte disperdenti non debbono essere costituite in aree pavimentate o altre analoghe sistemazioni, che possono ostacolare il passaggio di aria sul terreno;
- la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria.

E' fatto obbligo, per l'esercizio, di controllare di tanto in tanto, che non vi siano intasamenti del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamen-

ti superficiali, che il sifone funzioni regolarmente, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume del liquame giornaliero disperso; occorre effettuare nel tempo il controllo del livello della falda.

MODULI TIPO (M)

E

SCHEMI FOGNATURE (S)

- M. 1 - Domanda di autorizzazione allo scarico di insediamento produttivo;
- M. 2 - Domanda di autorizzazione allo scarico di insediamento civile
- M. 3 - Relazione tecnica da allegare alle domande di autorizzazione allo scarico con il sistema di sub-irrigazione

- S. 1 - Schema tipo per lo smaltimento delle acque reflue con il sistema di sub-irrigazione
- S. 2 - Schema tipo per lo smaltimento delle acque reflue mediante impianto di depurazione delle acque

REGIONE VENETO

U.L.S.S. N. 23 - CONSELVE

Settore Igiene Pubblica

Al Signor

SINDACO del

Comune di

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

(L. 319/76, L. 650/79, L. R. 33/85, L. R. 28/90, D.P.R. 962/73 e successive modifiche e/o interpretazioni delle stesse)

Il sottoscritto: _____ nato il _____ a _____

residente in _____ Via _____ (_____)

nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'insediamento produttivo denominato: _____

sito in Via _____ (_____) dati catastali _____

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ (_____) Cod. Fisc.: _____

CHIEDE

ai sensi della Legge 10-05-1976 n. 319 e successive modifiche e/o integrazioni, l'AUTORIZZAZIONE allo
SCARICO delle acque di rifiuto provenienti dall'INSEDIAMENTO sopra citato.

A tale scopo, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

- attività svolta nell'insediamento produttivo: _____

- lavorazioni eseguite: _____

- numero medio delle giornate lavorative giornaliere è _____ per un totale di n. _____ ore

settimanali.

- numero dei turni lavorativi giornalieri è pari a: _____ per una durata di _____ ore cadauno.

b) le cassette di ispezione, i manufatti speciali, gli eventuali impianti di pretrattamento o di depurazione eventual-

mente esistenti.
c) il pozzetto di ispezione finale, il/i collettore/i di allacciamento alla pubblica fognatura o di scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo.

3) Pianta e sezioni, in scala adeguata, e schemi degli impianti di pretrattamento o di depurazione eventual-

mente esistenti.

4) Estratto catastale.

5) Fotocopia della presente domanda interamente compilata.

Gli elaborati tecnici devono essere redatti e firmati da tecnici competenti.

N.B.: la DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE e TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA alla stessa DOVRA' essere trasmessa in _____ COPIA al COMUNE dove è ubicato lo scarico di cui si chiede l'autorizzazione.

Il Comune invierà DUE COPIE, — trattenendo presso i suoi uffici la terza, — al SETTORE IGIENE PUBBLICA dell'U.L.S.S. n. 23 di CONSELVE per il PARERE di COMPETENZA.

La suddetta documentazione è fornita sotto la propria personale responsabilità e, per quanto di conoscenza, risponde a verità.

In fede.

Firma e timbro della Ditta

Data _____

- fonte di approvvigionamento:

- ☐ ACQUEDOTTO COMUNALE
☐ POZZO/I
☐ SORGENTE/I
☐ ALTRO

- QUANTITA' media giornaliera dell'acqua prelevata m³/g.:

- QUANTITA' media giornaliera di acqua USATA NEL CICLO PRODUTTIVO m³/g.:

ACQUE DI RIFIUTO sono originate da: (fasi del ciclo produttivo, processi di raffreddamento, da servizi igienici, etc.) (specificare la voce che interessa)

- se le acque provengono dalla lavorazione, indicare specificatamente il ciclo di lavorazione che genera i reflui e la quantità e quantità delle acque scaricate.

- volume scaricato giornaliero massimo di acque provenienti dai CICLI di LAVORAZIONE m³/g.

- volume scaricato giornaliero massimo di acque NON PROVENIENTI dai cicli di lavorazione (=acque da servizi, cucine etc.) m³/g.:

- volume scaricato giornaliero massimo di ACQUE di RAFFREDDAMENTO m³/g.:

- modalità dello scarico:

- ☐ CONTINUO: _____
☐ DISCONTINUO o per _____ ore/giorno (Indicare l'eventuale calendario di scarico).

- tipologia dello scarico:

- ☐ UNIFICATO per acqua dei cicli di lavorazione ed altre;
☐ SEPARATO

- l'insediamento produttivo:

- ☐ è dotato di IMPIANTO di DEPURAZIONE
l'impianto è del tipo: _____
☐ non è dotato di impianto di depurazione

- RECAPITO FINALE DELLO SCARICO: (precisare se ci sono più recapiti e/o più scarichi):

- ☐ corpo idrico superficiale, denominato _____
☐ suolo _____
☐ altro recapito: _____

- la natura dell'eventuale inquinamento delle acque di scarico è determinato da: (allegare eventuali analisi).

ULTERIORI PRECISAZIONI

Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che:

- a norma dell'Art. 9 della Legge 10-05-1976 n. 319, tutti gli scarichi debbono essere accessibili, per il campionamento, da parte delle autorità competenti per il controllo,
- i limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente a tale scopo;
- gli scarichi parziali contenenti sostanze di cui al n. 10 della tabella «A» e «C» della Legge 10-05-1976 n. 319 NON potranno essere diluiti prima del loro trattamento con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo.

La domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere corredata ALMENO della seguente documentazione:

1) Relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

- a) descrizione sommaria dei cicli produttivi della azienda, con indicazioni delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi.
- b) elenco dei prodotti normalmente impiegati nelle lavorazioni;
- c) descrizione dell'eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione, completa dei calcoli di processo ed idraulici, necessari a valutarne il dimensionamento. La relazione deve altresì descrivere le varie fasi del processo depurativo, deve dare informazioni sul potere depurativo dell'impianto e deve indicare le caratteristiche quali-quantitative delle acque in entrata al depuratore e di quelle in uscita dallo stesso.
- d) quantità e caratteristiche chimico-fisiche, recapito e modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
- e) descrizione dei manufatti di allacciamento o di scarico con precisazione delle dimensioni, dei materiali usati, delle modalità costruttive e di posa e con l'indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche del pozzetto di ispezione.

2) Planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante almeno:

- a) i percorsi delle reti di fognatura interne delle acque bianche, delle acque di raffreddamento, delle acque reflue dal processo/lavorazione, delle acque assimilabili a quelli di civili abitazioni;

N.° Pratica _____ / Reg.

Al Sig. SINDACO DEL COMUNE DI

PIOVE DI SACCO

OGGETTO: Domanda di autorizzazione allo scarico di insediamento Civile (Art. 9, ult. comma, l. 319/1976) .

Il sottoscritto _____
(c.f. _____) nato a _____
il _____ residente in _____
Via _____ n. _____, in qualità di
(1) _____ o Legale Rappresentante della
Ditta _____ con sede in
_____ Via _____ n. _____

CHIEDE

l'autorizzazione all'immissione nel _____
dello scarico proveniente dall'insediamento Civile -Tipo _____
ubicato in _____ Via _____ n. _____
a _____
(2) _____ destinato _____

Fornisce, all'uopo, i seguenti elementi:

- 1) DATI SULL'INSEDIAMENTO
- Concessione Edilizia n. _____ del _____ (3);
- 2) DATI CATASTALI
- Foglio N. _____ Mappal. N. _____;
- 3) DATI SU EVENTUALI ATTIVITA'
- Iscrizione alla C.C.I.A. al n. _____ in data _____;
- 4) DATI SUI CONSUMI IDRICI
- Font. di approvvigionamento idrico (4) _____
con scarico (5) _____;



5) RELAZIONE DESCRITTIVA

- unità abitative n. _____, superficie cadauna
Mq. _____; Mq. _____; Mq. _____;
- Quantità di acqua da prelevarsi da fonte autonoma (es.
pozzo) nell'anno solare: Mc. _____;
Nota: è obbligatoria l'installazione di idoneo strumen-
to di misura delle acque prelevate e di farne de-
nuncia ai competenti Uffici delle Province, dei
Consorzi e dei Comuni, entro il 31/1 di ogni anno
- Bagni n. _____; W.C. n. _____; cucine n. _____; la-
vanderie n. _____; altri locali in cui si producono
scarichi n. _____;
- elenco dettagliato delle eventuali attività, con scari-
chi di tipo Civile:
 - a) commerciali: n. _____; descrizione _____

tipo di acque scaricate _____;
 - b) artigianali: n. _____; descrizione _____

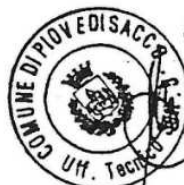
tipo di acque scaricate _____;
 - c) a prestazione di servizi: n. _____; descrizione _____

tipo di acque scaricate _____;
 - _____
Mq. _____; n. addetti _____;
- Cubatura dello stabile Mc. _____;
- Superficie abitabile complessiva Mq. _____;
- descrizione delle opere e dei materiali impiegati:

_____;

6) DATI PER L'INSTALLAZIONE DI EVENTUALI IMPIANTI DI II° CA- TEGORIA (art. 49 L.R. n.33/1985 sue modifiche ed inte- grazioni).

- Estremi Licenza Edilizia: N° _____ del _____;
- Estremi Certificato di Agibilità: N° _____ del _____;
- Progettista: _____;
- Direttore dei Lavori _____;
- Indicazione delle caratteristiche essenziali dell'impianto
di pretrattamento: _____



_____;

Con la presente si dichiara a conoscenza e si obbliga all'osservanza del contenuto del regolamento comunale fognatura, ed in particolare per quanto riguarda i sistemi di fognatura ed i limiti di accettabilità degli scarichi.

I dati relativi alla esatta individuazione dello scarico oggetto della presente domanda sono esposti nei seguenti allegati:

- 1) - Planimetria catastale in scala 1: 2.000;
- 2) - Planimetria, in scala 1:200 dello stabile e sue adiacenze, evidenziando le canalizzazioni ed i manufatti, separate e distinte a seconda della natura delle acque convogliate (nere e meteoriche), con l'indicazione dei diametri, il materiale e le pendenza delle tubazioni, dei pozzetti d'ispezione, del della fossa Imhoff, dei sifoni di cacciata, dei pozzetti sifonati di prelievo campioni, del bacino condensagradi, degli eventuali impianti di depurazione e i corpi ricettori degli scarichi (neri e meteorici) sui quali viene chiesta l'immissione;
- 3) - relazione dettagliata indicante la descrizione dell'eventuale impianto di depurazione (per quest'ultimo si devono descrivere le varie fasi del processo depurativo, con i calcoli idraulici, indicando le caratteristiche qualitative quantitative delle acque in entrata al depuratore e di quelle in uscita dallo stesso).

DICHIARA contestualmente alla presente istanza, di conoscere le norme del vigente regolamento comunale di fognatura, e le sanzioni penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci o infedeli. I dati sono forniti sotto la diretta responsabilità del titolare degli scarichi.

Piove di Sacco, li _____

IL RICHIEDENTE



RELAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

(Art. 9 ult. comma, L. 319/76 - Art. 6 L.R. 33/85)

Inerente la pratica edilizia n. _____

Ditta: _____

Dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione

Insedimento ABITATIVO ☐

Insedimento CIVILE ☐

Descrivere l'attività dell'insediamento

LICENZA EDILIZIA N° _____ del _____

DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO N° _____ del _____

Ditta (con eventuale denominazione e ragione sociale) _____

Indirizzo _____

Ubicazione e indirizzo dell'insediamento: _____

Fog. _____ Mappale/i _____

Nella costruzione del sistema fognario vengono osservate le seguenti prescrizioni contenute nell'allegato 5 Delibera C.M. 4/2/1977 relative alle norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc., e precisamente:

1 - i liquami trattati sono esclusivamente quelli provenienti dall'interno di abitazione o assimilata, e con esclusione di immissioni di acque meteoriche;

2 - gli affluenti vengono convogliati per sub-irrigazione su terreno agricolo;

3 - il liquame proveniente dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta, perviene in vaschetta in muratura o in calcestruzzo a tenuta con sifone di cacciata, per l'immissione nella rete disperdente, di tipo adatto al liquame di fogna (ossidazione);

4 - la condotta disperdente è costruita da elementi tubolari di cotto ☐, grés ☐, calcestruzzo ☐, di 10-12 cm. di diametro e lunghezza di 30-50 cm, con estremità tagliate drittte e distanziate di 1-2 cm, coperta superiormente con tegole e con pendenza fra lo 0,2-0,5 %;

5 - la condotta viene posta in trincea profonda 2/3 di metro, dentro uno strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo, adottando accorgimenti acciocché il terreno di riporto non penetri, prima dell'assettamento, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvalimento sopra la trincea;

- muro perimetrale di fondazione, ed almeno 10 mt. dai pozzi, condotte o serbatoi di acqua destinata ad uso potabile;
- la fossa settica è dotata di chiusini di ispezione di dimensioni sufficienti a garantire un facile ispezione e permettere un agevole asporto dei fanghi;
- l'asportazione del fango e della crosta verrà effettuato periodicamente secondo necessità;
- buona parte del fango verrà asportato, essiccato all'aria e usato come concime, nel pieno rispetto delle norme igieniche vigenti, senza che venga arrecato fastidio al vicinato o danno all'Ambiente, o portato ad altro idoneo smaltimento previsto per Legge; l'altra parte resterà come innesto per il fango (all'avvio dell'impianto si metterà della calce).

Il sistema fognario sopradescritto viene illustrato nelle allegate planimetrie.

Li, _____

IL TITOLARE

IL TECNICO



- 6 - la trincea con la condotta disperdente è posta lontana da fabbricati, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
- 7 - la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non è inferiore al metro, cioè pari e mt. _____;
- 8 - la falda non viene utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione dei prodotti mangiati crudi;
- 9 - fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio o ad altra opera destinata al servizio di acqua potabile esiste una distanza minima di 30 metri;
- 10 - lo sviluppo della condotta disperdente è così stabilita:
☐ con prove di percolazione
☐ in base ai seguenti elementi di riferimento:
a) sabbia sottile, materiale leggero di riporto mt 2 x abitante; ☐
b) sabbia grossa e pietrisco mt 3 x abitante; ☐
c) sabbia sottile con argilla mt 5 x abitante; ☐
d) argilla con un po' di sabbia mt 10 x abitante; ☒
sviluppo della rete pari a totali mt. _____, secondo l'andamento planimetrico illustrato nell'allegato grafico;
- 11 - la fascia di terreno impegnata o la distanza con un'altra condotta disperdente è di circa 30 mt.;
- 12 - durante l'esercizio verrà controllato, periodicamente, che non sia intasato il pietrisco o il terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che il sifone funzioni regolarmente; nel tempo verrà effettuato il controllo del livello della falda;
- 13 - ai sensi e per gli effetti della tabella allegata alla circolare Regionale 4/6/1986, n. 35, il dimensionamento della fossa settica tipo IMHOFF è così determinata:

Abitanti	CONTENUTO MINIMO EFFETTIVO DI LIQUAMI			
	COMPARTO SEDIMENTAZIONE		COMPARTO DIGESTIONE	
	Contenuto totale	Lt/abitante	Contenuto totale	Lt/abitante
fino a 10	600	60	2.000	200
fino a 20	1.100	55	4.000	200
fino a 30	1.500	50	6.000	200

14 - l'impianto è progettato per N° _____ utenti.

Si precisa inoltre che:

- i divisori paraschiuma della vasca Imhoff sono immessi nei liquami per una profondità $\geq$ a cm. 5;
- il rapporto diametro/altezza è contenuto fra 1,5 e 2,5 e comunque non inferiore a 1,5;
- la fossa settica è dotata di tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore a cm. 10, da prolungarsi fino a sopra il tetto dell'edificio di cui la vasca è al servizio (come previsto, tale tubo di ventilazione potrà essere lo stesso tubo di ventilazione della condotta di scarico liquami opportunamente prolungato);
- la fossa settica è installata esternamente al fabbricato di cui è al servizio, alla distanza di 1 mt. dal

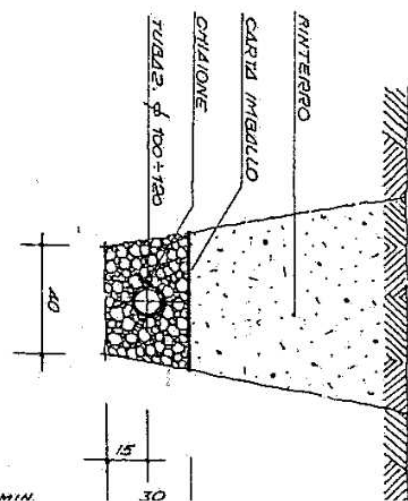
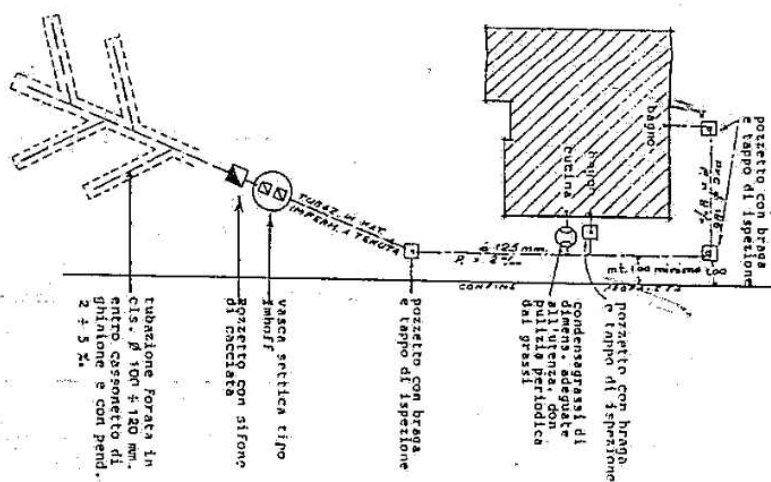
SCHEMA N. 1 DISPERSIONE MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE

SEZIONE TRASVERSALE

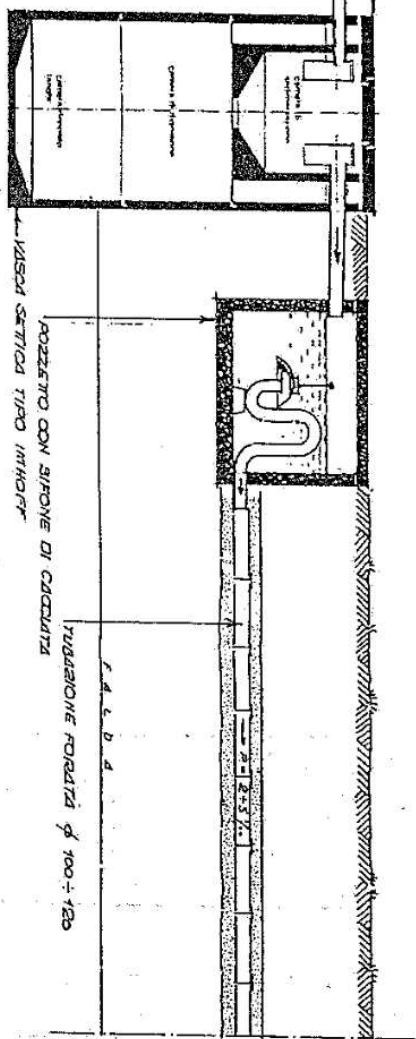
UBICAZIONE
Lontana da fabbricati, aie aree pavimentate
Distanza tra fondo trincea e max livello
della falda mt. 1,00
Divieto di riutilizzazione della falda a val-
le per uso potabile o domestico

SVILUPPO - DISPERSIONE
- Sabbia sottile: 2 mt./ab.
- Sabbia grossa e pietrisco: 3 mt./ab.
- Sabbia sottile con argilla: 5 " / "
- Argilla con sabbia: 10 mt./ab.
- Argilla compatta: non adatta

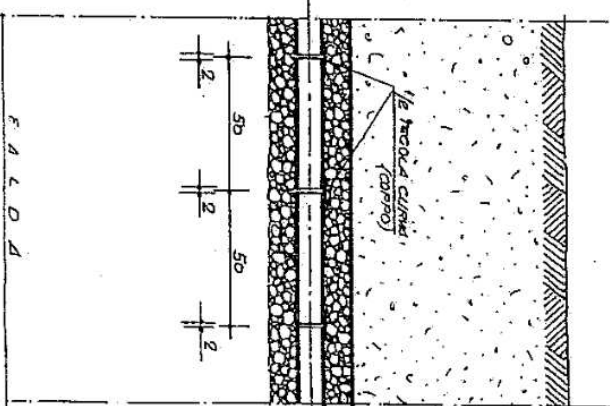
SCHEMA GENERALE



SEZIONE LONGITUDINALE

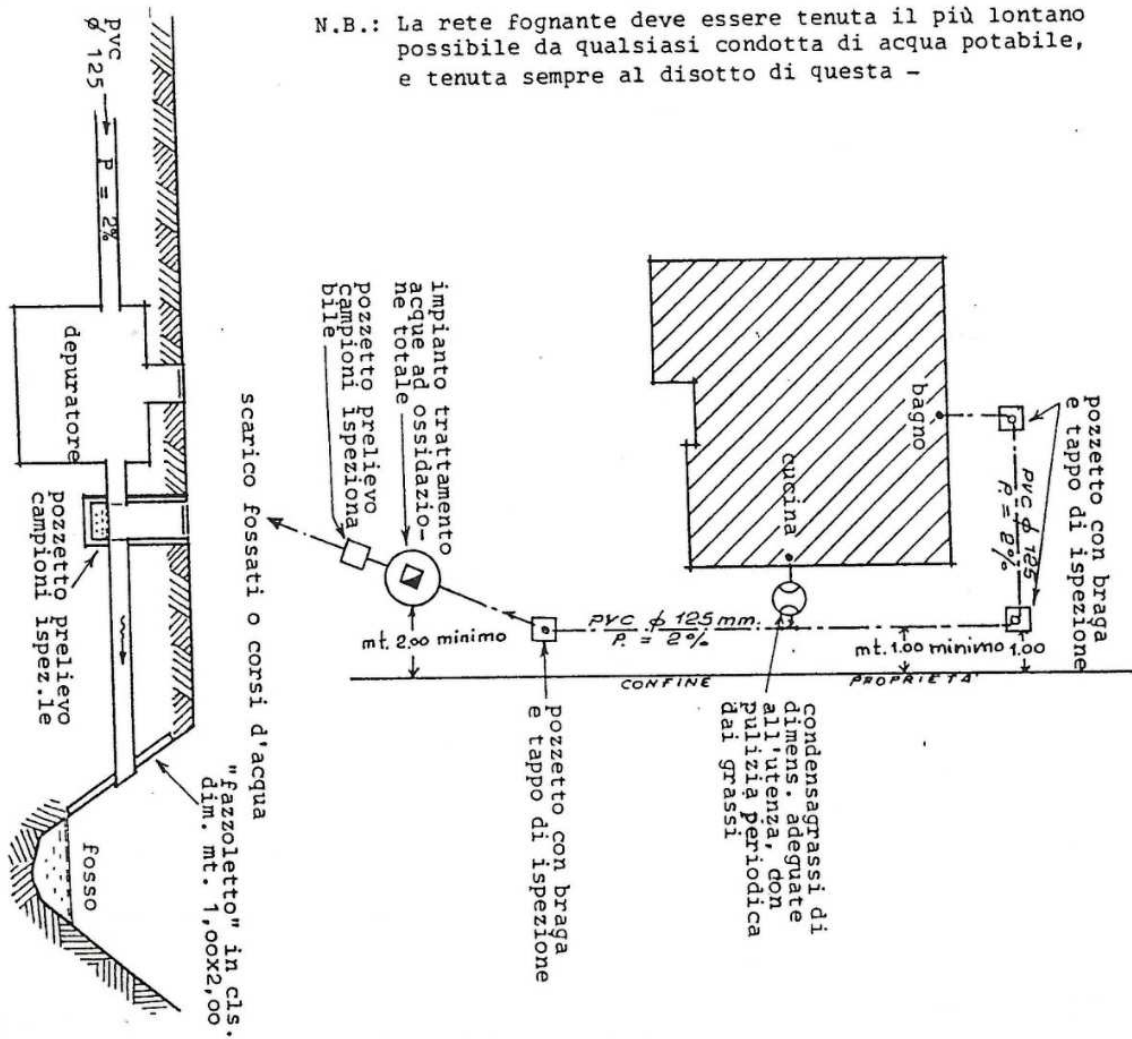


PARTECOLARE

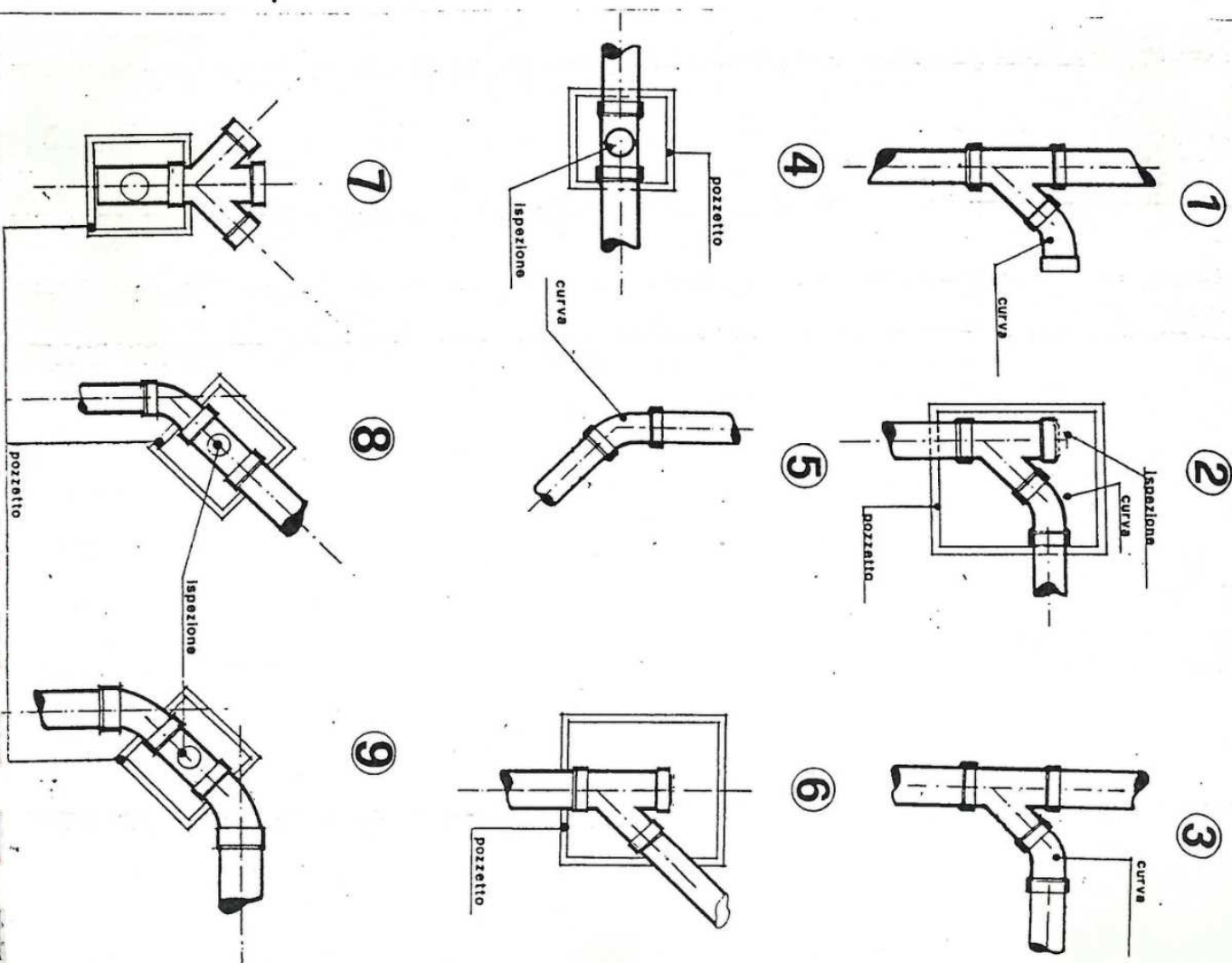


SCHEMA N. 2 - RETE POMPANTE INSERIMENTO CIVILE
CON IMPIANTO DI DEPURAZIONE -
SCARICO TIPO A

N.B.: La rete fognante deve essere tenuta il più lontano possibile da qualsiasi condotta di acqua potabile, e tenuta sempre al disotto di questa -



RACCORDI	TIPO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100



LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI

T A B E L L E :

- " A " Legge 10.05.1976, n. 319;
- " Allegato" al D.P.R. 20.09.1973, n.962;

TABELLA A

N.	Parametri	Concentrazioni	Note
1	pH	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	—	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo ricettore non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo ricettore non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
3	Colore	—	Non percepibile dopo diluizioni 1:20 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore	—	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce «materiali grossolani» si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	0,5	I materiali sedimentabili sono misurati in campo imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	80	Per «materiali in sospensione» totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrane filtranti di porosità 0,45 µ.
8	BOD ₅ mg/l	40	Per gli scarichi industriali le cui caratteristiche di ossidabilità siano diverse da quelle dei liquami domestici la concentrazione limite deve essere riferita ad almeno il 70 per cento del BOD totale.
9	COD mg/l	160	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI) Cu-Hg-Ni-Pb-So-Zn)	1	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} + \frac{C_4}{L_4}$ Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1. Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ioni, sotto forma di complessi, e in sospensione.
11	Alluminio mg/l come Al	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Bario mg/l come Ba	20	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Boro mg/l come B	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
15	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
16	Cromo III mg/l come Cr	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

17	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
18	Ferro mg/l come Fe	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Manganese mg/l come Mn	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
20	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Nichel mg/l come Ni	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Piombo mg/l come Pb	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
23	Rame mg/l come Cu	0,1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Selenio mg/l come Se	0,05	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
25	Stagno mg/l come Sn	10	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
26	Zinco mg/l come Zn	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
27	Cianuri mg/l come CN-	0,5	
28	Cloro attivo mg/l come Cl ₂	0,2	
29	Solfuri mg/l come H ₂ S	1	
30	Solfiti mg/l come SO ₃ =	1	
31	Solfati mg/l come SO ₄ =	1.000	Non si applica agli scarichi in mare.
32	Cloruri mg/l come Cl-	1.200	Non si applica agli scarichi in mare.
33	Fluoruri mg/l come F-	6	
34	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.
35	Ammocianica totale mg/l come NH ₄ +	15	(Si applica al nn. 35, 36 e 37). Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
36	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
37	Azoto nitrico mg/l come N	20	
38	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	20	
39	Oli minerali mg/l	5	
40	Fenoli totali mg/l come C ₆ H ₅ OH	0,5	
41	Aldeidi mg/l come H-CHO	1	
42	Solventi organici aromatici mg/l	0,2	
43	Solventi organici alifatici mg/l	0,1	
44	Solventi clorurati mg/l	1	
45	Tensioattivi mg/l	2	
46	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
47	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
48	Saggio di tossicità		Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 15°C. La specie impiegata per il saggio deve essere <i>Salmo gairdneri</i> Rich.
49	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	
50	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	
51	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	

Parametri 49 - 50 - 51.
Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, la richiesta gli uni e/o entrambi dei corpi idrico ricettore.

Allegato

TABELLA DEI VALORI-LIMITE DEGLI EFFLUENTI DEGLI IMPIANTI

CARATTERE	Unità di misura	Valore limite per gli effluenti smaltiti in			Fogna (h)
		acque correnti	laguna (a)	mare	
pH	Unità	5,0-9,0	5,5-9,0	5,0-9,5 (c)	6,0-10,0
Temperatura	°C	30 (e)	30 (f)	35 (g)	40
Colore: non percepibile su spessore di cm 10 dopo diluizione	rapporto	1:20	1:10-1:20 (d)	1:40	(h)
Odore	Tale da non causare inconvenienti o molestia				(i)
Materiali solidi in sospensione grigliabili attraverso griglia con luce da cm 1,5	mg/l	assenti	assenti	assenti	(k)
Solidi sedimentabili in due ore con cono Imhoff	mg/l	1,0	0,5-1,0 (d)	2,0	15 (l)
Solidi sospesi	mg/l	80	50-80 (d)	150 (c)	600
B.O.D. ₅	mg/l	40	35-50 (d)	80 (c)	500
C.O.D. bicromato 2 ore	mg/l	120	80-150 (d)	250 (c)	1.000
Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	mg/l	5	2-5 (d)	5	50
Azoto nitroso come NO ₂ ⁻	mg/l	2	1-2 (d)	2	(l)
Azoto nitrico come NO ₃ ⁻	mg/l	50	20-50 (d)	50	(l)
Fosfati come PO ₄ ⁻	mg/l	10	1,5-5 (d)	20	60
Fluoruri come F ⁻	mg/l	10	10-15 (d)	20	10
Cloruri come Cl ⁻	mg/l	300	(m)	(l)	3.000
Solfuri come H ₂ S	mg/l	1,0	0,5-1 (d)	2	2
Solfati come SO ₄ ⁼	mg/l	1	1-3 (d)	10	10
Solfati come SO ₄ ⁼	mg/l	500	(m)	(l)	1.000
Cianuri come CN ⁻	mg/l	0,2	0,2-0,5 (d)	1	5
Arsenico come AS (n)(a)	mg/l	0,2	0,2	0,5	0,5
Bario come Ba	mg/l	10	10-20 (d)	40	40
Boro come B	mg/l	4	2-4 (d)	20	4
Cadmio come Cd (n)(a)	mg/l	0,02	0,02	0,1	0,1
Cromo (III) come Cr (n)	mg/l	1	1	2	2
Cromo (VI) come Cr (n)(a)	mg/l	0,1	0,1-0,2 (d)	0,5	0,2
Ferro come Fe + Manganese come Mn	mg/l	2	2-4 (d)	4	4
Mercurio come Hg (n)(a)	mg/l	0,01	0,005	0,01	0,01
Nichel come Ni (n)(a)	mg/l	2	2	4	4
Piombo come Pb (n)(a)	mg/l	0,1	0,1	1	0,2
Rame come Cu (n)(a)	mg/l	0,05	0,05	0,05	0,1
Selenio come Se (n)(a)	mg/l	0,03	0,01-0,03	0,1	0,05
Zinco come Zn (n)(a)	mg/l	1	0,5-1,0 (d)	1	1
Somma elementi tossici:	$\frac{C_1}{L} + \frac{C_2}{L} + \dots + \frac{C_n}{L} \leq 3$				
As, Cd, Cr, (VI), Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn, (n) (a) (p)	C = concentrazione presente L = concentrazione limite				
Grassi ed olii animali e vegetali	mg/l	20	10-20 (d)	20 (a)	50
Olii minerali, idrocarburi estrattibili con etere	mg/l	2	2 (a)	3 (a)	20
Fenoli, distillabili in corrente di vapore come C ₆ H ₅ OH	mg/l	0,1	0,05-0,2 (d)	0,5	0,5
Altri fenoli calcolati come C ₆ H ₅ OH	mg/l	0,2	0,05-0,2 (d)	0,5	1,5
Aldeidi come CH ₃ CHO	mg/l	2	2	4	4

CARATTERE	Unità di misura	Valore limite per gli effluenti smaltiti in			Fogna (h)
		acque correnti	laguna (a)	mare	
Mercaptani come S	mg/l	0,5	0,05	0,1	0,1
Solventi organici aromatici	mg/l	0,3	0,2	1	1
Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,1	1	1
Solfuro di C., trielina, cloroformio, tetracloruro di C., dicloroetilene	mg/l	1	1	2	2
Composti organici clorurati non citati altrove, come pesticidi, solventi, plastificanti, ecc.	mg/l	0,05	0,02-0,05 (d)	0,1	0,1
Pesticidi organici fosforati e carbammati	mg/l	0,1	0,05-0,1 (d)	0,2	0,2
Cloro libero come Cl ₂	mg/l	0,5 (s)	0,1-0,5 (d) (s)	2	5
Tensioattivi anionici come M.B.A.S.	mg/l	2	2-3 (d)	6	10
Coliformi totali MPN/100 ml	N	20.000 (l)	20.000 (l)	(u)	(l)
Coliformi fecali MPN/100 ml	N	12.000 (l)	12.000 (l)	(u)	(l)
Streptococchi fecali/100 ml	N	2.000 (l)	2.000 (l)	(u)	(l)
Saggio di tossicità test <i>Cerastus Auratus</i> : sopravvivenza dopo 8 ore (v)	%	≥ 50 (l)	≥ 50 (l)	(l)	(l)
Radioattività	secondo la legislazione specifica				

NOTE

(a) I limiti per gli effluenti smaltiti direttamente nella laguna si applicano anche agli effluenti smaltiti in corsi d'acqua naturali o in canali artificiali a meno di km 10 a monte della loro confluenza nella laguna.

(b) I limiti indicati si applicano solo per gli scarichi non domestici. Intendendosi gli scarichi domestici esseri da qualsiasi limite; i valori limite indicati per gli scarichi non domestici possono essere, caso per caso, elevati a valori fissati in sede di autorizzazione dello scarico, ma in misura tale da far salvo le esigenze della conservazione e del funzionamento delle fognature e dei relativi impianti di depurazione terminali; gli scarichi non domestici, restano, peraltro, soggetti anche alle vigenti norme, regolamenti locali inclusi, ove più restrittivi.

(c) Salvo deroghe nei casi nei quali un differente valore, da fissarsi, caso per caso, in sede di approvazione del progetto delle opere, sia da applicarsi in relazione agli usi ai quali è adibita la zona interessata dalle acque smaltite.

(d) Il limite viene, caso per caso, in sede di approvazione del progetto delle opere prescritto pari al valore inferiore od al valore superiore o fissato ad un valore intermedio in funzione della zona della laguna nella quale l'effluente viene smaltito, tenuto conto della sua portata e delle condizioni locali, quali caratteri delle acque, regime del loro ricambio e simili.

(e) La temperatura del ricettore a m 100 a valle dello scarico non deve superare di 3°C quella a monte; deve essere esclusa la possibilità che si formino barriere termiche.

(f) La temperatura del ricettore a m 100 a valle dello scarico non deve superare di 3°C quella delle acque in assenza dello scarico.

(g) La temperatura del ricettore a m 1.000 dallo scarico non deve, nello strato superiore, per m 2 di profondità a partire dalla superficie libera, superare di 3°C la temperatura media delle acque; deve essere esclusa la possibilità che si formino barriere termiche in prossimità delle foci dei corsi d'acqua.

(h) Limite da fissarsi caso per caso, in sede di autorizzazione dello scarico, in misura tale da salvaguardare il funzionamento degli impianti terminali di depurazione delle fognature.

(i) Nessun limite.

(k) Presenti in misura tale da non pregiudicare il funzionamento delle fognature e dei relativi manufatti, misura da fissarsi in sede di autorizzazione dello scarico, caso per caso.

(l) Il sedimento assiccato a 105°C non deve peraltro superare g/l 1.

(m) Limite da fissarsi, caso per caso, in sede di approvazione del progetto delle opere, in funzione della zona della laguna nella quale l'effluente viene smaltito, tenuto conto delle condizioni locali, quali caratteri delle acque, regime del loro ricambio e simili.

(n) La concentrazione limite si riferisce all'elemento in soluzione come ione semplice o complesso od in sospensione dopo 2 ore di sedimentazione.

(o) Elementi tossici dei quali si controlla la concentrazione-limite totale in voce apposta.

(p) Fermo restando che il limite fissato individualmente per ogni elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione in cui ogni elemento è presente e la relativa concentrazione-limite non deve superare il valore di 3:

$$\frac{C_1}{L} + \frac{C_2}{L} + \dots + \frac{C_n}{L} \leq 3$$

(q) Per gli scarichi con portata inferiore a mc/giorno 50 il limite è elevato a mg/l 10.

(r) Per gli scarichi con portata inferiore a mc/giorno 50 il limite è elevato a mg/l 5.

(s) In ogni caso il valore del cloro residuo libero determinato a m 50 dallo scarico non deve essere superiore a mg/l 0,2.

(t) Limitatamente ai casi nei quali il ricettore a valle sia destinato ad approvvigionamento di acqua potabile a fermo restando che nella zona più vicina destinata alla balneazione non deve essere superato il limite di 100 coliformi fecali per 100 ml.

(u) Nessun limite, fermo restando peraltro che nella zona più vicina destinata alla balneazione non deve essere superato il limite di 100 coliformi fecali per 100 ml; particolari restrizioni, da fissarsi caso per caso, in sede di approvazione del progetto delle opere, devono essere imposte quando l'effluente venga scaricato in zone non lontane da quelle adibite alla mollicicoltura.

(v) Si usa il *Cerastus Auratus* posto nell'effluente dal quale sia stato eliminato il cloro residuo libero e diluito 1/1 con acqua standard alla temperatura di 20°C ± 1. La sopravvivenza dopo 8 ore dovrà essere ≥ 50%. In casi particolari potranno essere vantaggiosamente utilizzate specie autoctone, per le quali dovranno peraltro essere definite di volta in volta le metodologie sperimentali. L'acqua di diluizione standard di cui sopra si prepara nel modo seguente: in 40 litri di acqua deionizzata vengono sciolti g 8,4 di CaCO₃ mediante gorgogliamento di CO₂. I 40 vengono successivamente portati a l 120 con altri l 80 di acqua con CO₂. I 140 vengono aggiunti ml 120 di una soluzione di NaCl 0,4 molare + MgSO₄ 0,3 molare + K₂SO₄ 0,025 molare. Si procede quindi ad una vigorosa agitazione fino a portare il pH ad oltre 7 e l'ossigeno disciolto a saturazione. Inoltre si deve controllare la durezza totale che è necessario abbia valore di circa mg/l 100 di CaCO₃ ed orientativamente di mg/l 100 ± 5 di CaCO₃.



PROVINCIA DI PADOVA

CITTA' DI PIOVE DI SACCO

P. IVA 00696250281 - C. F. 80009770282

Reg. Del. n. 46 Cat. Arch. 1 Prot. Gen. n. 6873

VERBALE DI DELIBERA CONSILIARE

Sessione stra ordinaria - Seduta pubblica di prima convocazione

Seduta del 11/03/1995

OGGETTO

APPROVAZIONE FINALE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA REGIONE VENETO.

L'anno millenovecentonovanta cinque (199⁵) addì undici (11)
 del mese di marzo alle ore 21.00 nella Residenza Comunale, convocato
 nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	P.	A.	N.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	BORAN Francesco	x		20	VISENTIN Angelo		x
2	MONGIAT Antonio Luigi	x		21	POLATO Farah	x	
3	SANAVIA Bruno Luciano	x		22	FERRARA Lucinio	x	
4	BELLESO Luciano	x		23	DARIO Franco	x	
5	CONTRAN Sergio	x		24	CARRARO Leopoldo	x	
6	FAVARO Giuseppe	x		25	MARCOLIN Alessandro	x	
7	INFANTI Paolo	x		26	CHELLIN Roberto	x	
8	CONTE Lino	x					
9	DOARDO Fiorenzo	x					
10	XODO Gianni	x					
11	FASOLATO Franco	x		27	DE ANTONIIS Antonio	x	
12	CIGALA Pierino		x				
13	ZARA Giuseppe	x					
14	SPINELLO Stefano	x		28	CAVALIERE Sandro	x	
15	MOCELLIN Elia	x		29	DAL PORTO Daniela	x	
16	CHIARIN Luciano	x					
17	PANIZZOLO Gianfranco		x				
18	SARTORI Mariano	x		30	BLUNDO CANTO Sebastiana		x
19	FERRARA Giovanni	x					
TOTALE						26	4

Assiste alla seduta il Sig. dr. Girolamo AMODEO
 Segretario Generale del Comune.
 Assume la presidenza il Sig. p.i. Francesco BORAN nella sua qualità
 di Sindaco e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta
 chiamando all'ufficio di scrutatori i Signori Contran-Chellin-Polato.

IL PRESIDENTE relatore

riferisce:

Con delibera di C.C. n. 52 del 07/05/1993 - esecutiva-, è stato approvato il nuovo regolamento comunale di Fognatura, per la disciplina degli scarichi fognari sul suolo, negli strati superficiali del suolo e nei corpi idrici superficiali;

Con nota prot. 8430/311.11 del 09/05/1994, la Regione Veneto ha trasmesso copia del D.G.R. n. 1361 del 29/03/1994, con il quale è stato approvato il suddetto Regolamento, subordinatamente all'introduzione nel regolamento stesso delle prescrizioni contenute nel voto della C.T.R.A. n. 1860 del 27/04/1994 (allegato sub. A);

Che le prescrizioni regionali da apportare al Regolamento comunale adottato, sono le seguenti:

- che all'art. 15, lett. A siano sopprassi il 2° e il 3° comma;
- che all'art. 15, lett. B, sia soppresso il 3° comma da: "lo scarico nei fossi ..." a "sanità pubblica";
- all'art. 15, lett. B, deve essere precisato che lo smaltimento dei liquami zootecnici deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla D.G.R. del 03/08/1993;
- all'art. 20 modificare la parola " 1:100" con " 1:10";
- all'art. 30 sia soppresso il 4° comma;

Che per effetto di errore materiale di battitura è necessario eliminare il 2° comma dell'art. 38 del Regolamento di Fognatura citato e, nello stesso articolo, cambiare la intestazione del 3° comma in 2° comma;

Che per economia degli atti, visti i Decreti Legge n. 454/93 - n. 31/94 - n. 177/94 - n. 292/94 - n. 629/94 e n. 9/1995, che dettano " Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature " l'approvazione definitiva del citato Regolamento è stato subordinato alla conversione in Legge dei citati D.L., cosa a tutt'oggi non avvenuta;

Ritenuto doveroso intervenire per approvare le modifiche imposte dalla regione Veneto al regolamento Comunale di Fognatura;

Udita la relazione sull'argomento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 60 della L.R. 16/04/1985, n.33, sue modifiche ed integrazioni;

Vista la L. 10/05/1976, n.319 sue modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. n. 962/1973;

Vista la D.C.I. 4/2/1977, allegato 5);

Visto il P.R.R.A./1989;

Dato Atto che sono stati acquisiti i pareri di cui agli artt. 53 e 55 della L. 142/1990, allegato Sub. B), che si intendono qui di seguito integralmente trascritti;

DELIBERA

1) di approvare le modifiche al Regolamento di Fognatura Comunale adottato con delibera di C.C. n. 52 del 07/05/1993, nel testo indicato nella Delibera della G.R.V. n. 1361 del 29/03/1994, che forma parte integrante e sostanziale della presente;

2) di approvare la modifica dell'art. 38 del citato Regolamento, nel modo seguente:

- Eliminazione del 2° comma;
- l'indicazione del comma 3° in comma 2°;

3) di approvare il Regolamento Comunale di Fognatura nel testo definitivo, dopo le susesposte modifiche, nel testo di cui l'allegato Sub. C);

Scarichi\Modregol.reg

Regolamento fognatura

Marcolin (PSI) chiede chiarimenti sull'allacciamento dei fabbricati esistenti per i quali è stato rilasciato certificato di abitabilità e che non sono allacciati. Osserva che il regolamento non è chiarissimo nello stabilire i tempi per l'allacciamento.

Boran spiega che il Consorzio del Piovese ha provveduto a deliberare in questo senso impegnando gli uffici tecnici dei Comuni a completare gli allacciamenti dove passa la fognatura.

IL PRESIDENTE

in assenza di ulteriori interventi, pone in votazione l'argomento, che ottiene il seguente risultato

Consiglieri presenti e votanti.....n.	26
Voti favorevoli	n. 26
Voti contrari	n. nessuno
Astenuti	n. nessuno

IL PRESIDENTE

visto l'esito della votazione, ne proclama il risultato e dichiara la proposta approvata.

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Allegato alla deliberazione

n. 1361 del 29 MAR 1994



REGIONE DEL VENETO
Commissione Tecnica Regionale
Sezione Ambiente - C.T.R.A.
(L.R. 16-4-1985, n. 33)

Parere n. 1960 Data 23.01.94

Il Segretario

[Firma]

OMISSIS

P A R E R E

Oggetto: Legge 10.5.1976, n. 319 e L.R. 16.4.1985, n. 33.

Comune di Piove di Sacco (PD).

Regolamento per la disciplina degli scarichi sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale.

PREMESSE

I Comuni, Consorzi di Comuni e le Comunità Montane che gestiscono il servizio pubblico di fognatura e depurazione delle acque usate debbono, ai sensi della legge 10.5.1976, n. 319 e L.R. 16.4.1985, n. 33, art. 60, predisporre e far rispettare un apposito regolamento che disciplini l'uso della pubblica fognatura da parte degli utenti nonché stabilisca i limiti di accettabilità dei reflui provenienti da insediamenti produttivi o comunque non assimilabili a insediamenti civili.

Per quanto riguarda tali regolamenti, l'art. 60 della L.R. 16.4.1985, n. 33 stabilisce che: il regolamento è approvato dalla Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione Tecnica Regionale sez. Ambiente.

Il Comune di Piove di Sacco (PD) fa parte del Consorzio Acquedotto e Fognatura "Valli Piovese", che è già dotato di un regolamento per il servizio della fognatura, approvato dalla C.T.R.A. con voto n. 74 del 7.7.1987 al Comune di Piove di Sacco, con deliberazione consiliare n. 52 del 7.5.1993 ha approvato il regolamento per la disciplina degli scarichi sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale.

n. 1361 del 29 MAR 1994



Tale regolamento contiene le norme tecniche ed amministrative per disciplinare l'allacciamento dei singoli utenti privati alla fognatura comunale nonché regolamentare le immissioni di scarichi non civili nella pubblica fognatura.

Il regolamento si suddivide in più capitoli con le seguenti diciture:

Titolo I Disposizioni generali

Titolo II Scarichi sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale

Titolo III Insediamenti civili

Titolo IV Insediamenti produttivi

Titolo V Disposizioni varie

Titolo VI Disposizioni transitorie e finali

Tutto ciò premesso,

CONSIDERATO

che detto regolamento, pur apparendo valido nelle varie norme regolamentari, così come redatte, si ritiene debba essere modificato ed integrato con le seguenti prescrizioni:

- che all'art. 15 lettera A siano soppressi il 2° e il 3° comma;
- che all'art. 15 lettera B, sia soppresso il terzo comma da: "lo scarico nei fossi ..." a "sanità pubblica";
- all'art. 15 lettera B deve essere precisato che lo smaltimento dei liquami zootecnici deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla D.G.R. n° 3782 del 03.08.1993;
- all'art. 20 modificare la parola "1:100" con "1:10";
- all'art. 30 sia soppresso il 4° comma;

che il regolamento per lo scarico sul suolo e sui corpi idrici superficiali, predisposto dal Comune di Piove di Sacco (PD) ai sensi degli artt. 12 e 13 della Legge n. 319/76, così come modificati dagli artt. 15 e 16 della Legge n. 650/79, appare idoneo a ben disciplinare gli allacciamenti privati alla fognatura comunale;

tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Regionale sez. Ambiente, presente il rappresentante della Provincia e dell'U.L.S.S., con il voto favorevole dei n. 15 componenti intervenuti

ESPRIME PARERE

che il Regolamento per la disciplina degli scarichi sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale, presentato dal Comune di Piove di Sacco (PD), sia meritevole di approvazione

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Allegato alla deliberazione

n. 1361 del 29 MAR 1994



subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente considerato.

Viene vistato n. 1 elaborato di progetto.

OMISSIS

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

Per estratto consta

di n. 3 (RE)

Venezia, li 27.2 1994

IL SEGRETARIO

Mancini

SDR/dt



Città di Piove di Sacco

Provincia di Padova

Allegato "A" alla delibera

di Giunta/Consiglio 46/95

CERTIFICAZIONE di regolarità tecnica e contabile

Artt. 53 e 55 dell'Ordinamento delle Automomie Locali

--=ooOoo=--

oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI FORMAZIONE
CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA REGIONE
VENETO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica, come sin-
camente riportata a retro, sull'argomento in oggetto, e si esprime, in
linea alla regolarità tecnica, il seguente parere:

- F A V O R E V O L E -

Piove di Sacco, li _____

Il Responsabile Del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile, come
eticamente riportata a retro, sull'argomento in oggetto, e si esprime,
ordine alla regolarità contabile, il seguente parere:

- F A V O R E V O L E -

Con attestazione di copertura finanziaria: _____

Piove di Sacco, li _____

10 MAR. 1995

Il Responsabile di Ragioneria

PARERE SULLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Si certifica la regolarità dell'istruttoria per la deliberazione indica-
a in oggetto, esprimendo, sotto il profilo di legittimità il seguente pare-
e:

- F A V O R E V O L E -

Piove di Sacco, li _____

11 MAR. 1995

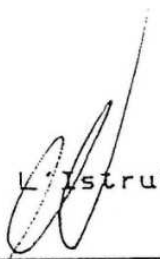
Il Segretario Generale

ISTRUTTORIA TECNICA

Con delibera di C.C. n.52/1993 è stata adottato il nuovo Regolamento di Fognatura Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 60 della L.R. 16/04/1985, n.33;

Con nota prot. 8430/311.11 del 09/05/1994, è stata trasmessa la Delibera di Giunta Regionale del Veneto, con la quale è stato approvato il citato regolamento di Fognatura Comunale, con modifiche, nel testo dell'allegato parere della C.T.R.A. espresso nella seduta del 27/01/1994, n.1860;

Ciò premesso si rende necessario approvare il Regolamento Comunale con le modifiche introdotte dalla Regione Veneto, nonché con l'eliminazione del 2° comma dell'art.38, quale errore di battitura del testo.


L'Istruttore

Piove di Sacco, li _____

ISTRUTTORIA CONTABILE

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON RICHIEDE
ALCUNA ISTRUTTORIA CONTABILE.**

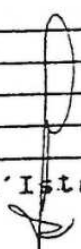
Importo impegnato come segue:

Codice Impegno	Capitolo	Bilan.	Importo

Totale £

Piove di Sacco, li 6/03/95

3


L'Istruttore

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to BORAN

f.to AMODEO

N. 603 Reg. Pubbl.

Certificato di pubblicazione

Il Segretario Generale sottoscritto certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio del Comune per giorni 15 interi e consecutivi dal

21 MAR. 1995

Piove di Sacco, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to IL MESSO COMUNALE CAPO - CONCILIAZIONE
(Lino Montali)

f.to AMODEO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Piove di Sacco, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Nr. di Pub. 134 data

18 APR. 1995

Certificato di ripubblicazione:

Il segretario generale certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale, deliberazione, ad esecutività avvenuta E' STATA RIPUBBLICATA all'albo pretorio del Comune per giorni 15 a far tempo dal

18 APR. 1995

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo - Sez. di Padova e nei suoi confronti non sono intervenuti provvedimenti di annullamento, rinvio o sospensione, ai sensi degli artt. 45 e 46 della Legge 8.6.1990 n. 142, per cui

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Piove di Sacco, li 12 APR. 1995

f.to IL SEGRETARIO
Amodeo Girolamo

f.to IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE CAPO - CONCILIAZIONE
(Lino Montali)

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. G. Amodeo

f.to

f.to

COPIA TRASMESSA PER L'ESECUZIONE

SETT.	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	ENTI E/O UFFICI
1° U.O.F.									
2° U.O.F.									
3° U.O.F.									

Atti Co.Re.Co.

Sezione di Padova n. 2505

in data 22-3-95

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
(G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012)

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005. Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2. Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;
- b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

Art. 3. Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- e) la localizzazione dello scarico.

2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4. Semplificazione della documentazione di impatto acustico

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti

di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Art. 5. Sportello unico per le attività produttive

1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione.

Art. 6. Monitoraggio

1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Allegato A (previsto dall'articolo 2)

Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

Tabella 1.

Parametro/sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
1 Portata	mc/giorno	$\leq 1,5$
2 Ph		5,5 - 9,5
3 Temperatura	C°	≤ 30
4 Colore		Non percettibile con diluizione 1 : 40
5 Materiali grossolani		Assenti
6 Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 700

7	BOD5 (come ossigeno)	mg/l	<=300
8	COD (come ossigeno)	mg/l	<=700
9	Rapporto COD / BOD5		<=2,2
10	Fosforo totale (come P)	mg/l	<=30
11	Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	<=50
12	Azoto nitroso (come N)	mg/l	<=0,6
13	Azoto nitrico (come N)	mg/l	<=30
14	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	<=40
15	Tensioattivi	mg/l	<=20

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.

Tabella 2.

Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche.

ATTIVITA'

- 1 Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
 - 2 Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birre con cucina
 - 3 Attività ricreativa
 - 4 Attività turistica non ricettiva
 - 5 Attività sportiva
 - 6 Attività culturale
 - 7 Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
 - 8 Attività informatica
 - 9 Laboratori di parrucchiere barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m³ al momento di massima attività
 - 10 Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
 - 11 Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
 - 12 Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 m³ nel periodo di massima attività
 - 13 Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce e di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
 - 14 Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione
 - 15 Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
 - 16 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
 - 17 Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali)
 - 18 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
 - 19 Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
 - 20 Vendita al minuto di generi di cura della persona
 - 21 Palestre
 - 22 Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno
 - 23 Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
 - 24 Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
- Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla

- 25 agricoltura svolta per conto terzi esclusa trasformazione
- 26 Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
- 27 Agenzie di viaggio
- 28 Call center
- 29 Attività di intermediazione assicurativa
- 30 Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
- 31 Riparazione di beni di consumo
- 32 Ottici
- 33 Studi audio video registrazioni
- 34 Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
- 35 Liuteria

Allegato B (previsto dall'articolo 4)

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari

- 38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
- 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
- 40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
- 41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
- 42. Liuteria.
- 43. Laboratori di restauro artistico.
- 44. Riparazione di beni di consumo.
- 45. Ottici.
- 46. Fotografi.
- 47. Grafici.



Legge regionale 5 marzo 1985, n. 24.

Tutela ed edificabilità delle zone agricole.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

La presente legge si propone di disciplinare l'uso del territorio agricolo, perseguendo le finalità di:

- salvaguardare la destinazione agricola del suolo, valorizzandone le caratteristiche ambientali e le specifiche vocazioni produttive;
- promuovere la permanenza nelle zone agricole in condizioni adeguate e civili degli addetti all'agricoltura;
- favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente soprattutto in funzione delle attività agricole.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle zone agricole così come definite all'art. 2.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente legge sono definiti:

- a) zone agricole: i terreni di cui alla lettera E) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, individuati come tali negli strumenti urbanistici e, nei Comuni che non abbiano individuato le zone territoriali omogenee ai sensi di detto decreto, tutti i terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
- b) fondo rustico: l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti una stessa azienda, e iscrivibili, sia pur parzialmente, in un cerchio di m. 4.000 di diametro nelle zone agrarie di pianura e collina e di m. 8.000 per quelle di montagna, ovvero collegati tra loro con nesso funzionale tecnico-economico sulla base del piano di sviluppo aziendale, approvato ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;
- c) azienda agricola vitale: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di una impresa agricola sul fondo rustico avente una superficie complessiva almeno pari a quella minima, come definita dall'art. 3;
- d) casa di abitazione: il complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla residenza della famiglia rurale;
- e) annessi rustici: il complesso di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola a esso collegata, anche a carattere associativo ivi comprendendo gli allevamenti, l'acquacoltura o altre colture specializzate, diverse da quelli di cui al punto g);
- f) insediamenti di tipo agro-industriali: il complesso di strutture edilizie e impianti non collegati con nesso

funzionale a uno specifico fondo rustico, ma destinati alla conservazione, trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti prevalentemente agricoli o a servizio dell'agricoltura;

- g) allevamenti zootecnici e impianti di acquacoltura: il complesso di strutture edilizie e impianti a ciò organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale a uno specifico fondo rustico;
- h) aggregato abitativo: il complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati di unico accesso e costituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale e iscrivibili in un cerchio di raggio massimo di m. 100 nelle zone di pianura e m. 200 nelle zone di collina e montagna.

Art. 3

Criteri per l'edificazione in zona agricola

L'edificazione di case di abitazione nelle zone agricole è concessa alle seguenti condizioni:

- 1) che sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, singolo o associato e degli addetti all'azienda, coadiuvanti e/o dipendenti dalla stessa;
- 2) che costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo di destinazione d'uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;
- 3) che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le seguenti superfici minime con i seguenti indici di densità edilizia:
 - a) di 60 ha. con la cubatura massima di 10 mc/ha per i terreni a bosco ceduo, canneto e pascolo cespugliato;
 - b) di 40 ha. con la cubatura massima di 15 mc/ha per i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto;
 - c) di 30 ha. con la cubatura massima di 20 mc/ha per i terreni a castagneto da frutto e pioppeto specializzato;
 - d) di 10 ha. con la cubatura massima di 60 mc/ha per i terreni a risaia stabile;
 - e) di 6 ha. con la cubatura massima di 100 mc/ha per i terreni a seminativo, seminativo arborato, seminativo irriguo, prato, prato arborato, prato irriguo, prato irriguo arborato, prato a marcita;
 - f) di 2 ha. con la cubatura massima di 300 mc/ha per i terreni con coltura specializzata a vigneto, frutteto, celseto, oliveto;
 - g) di 1 ha. con la cubatura massima di 600 mc/ha per i terreni a orto, orto irriguo, vivaio, serre e floricoltura intensiva.

Le superfici minime, di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del punto 3 del precedente comma possono essere ridotte nella misura massima di 1/3 nelle zone agrarie di pianura e collina e nella misura massima della metà nelle zone agrarie di montagna, sulla base di un piano aziendale approvato ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, e per le zone di montagna secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29.

Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per l'edificabilità è quella

derivante dalla somma delle superfici dei singoli terreni, quando questa somma consenta, in rapporto alla coltura praticata e ai parametri stabiliti nel primo comma, un'edificazione non inferiore a un volume di 600 mc. Il volume della nuova costruzione a destinazione abitativa è calcolato in base ai parametri del presente articolo.

Salvo quanto disposto dagli strumenti urbanistici vigenti, oltre i 1.300 metri d'altitudine è vietata qualsiasi costruzione, fatta eccezione per gli impianti tecnologici di uso o interesse collettivo, i rifugi alpini aperti al pubblico, le malghe, nonché le abitazioni funzionali alla loro conduzione.

La classifica della qualità colturale ai sensi del primo comma riguardanti l'intero fondo rustico del richiedente come definiti dall'art. 2, è quella risultante dal certificato catastale, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale, da presentare all'atto di richiesta di concessione edilizia. Qualora siano state introdotte modifiche alla qualità delle colture è presentata la certificazione dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura e copia della richiesta di revisione formulata all'U.T.E. almeno un anno prima.

Le aree ricadenti in zona agricola con qualità di coltura non prevista nel precedente punto 3), sono inedificabili salvo per quanto riguarda le opere previste al quarto comma.

Art. 4

Restauro e ampliamento

Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri e la ristrutturazione, nonché, fatti salvi gli edifici di cui all'art. 10 e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità; per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni è ammesso anche l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc. 800.

La destinazione d'uso di costruzioni esistenti non più funzionale alle esigenze del fondo è disciplinata dallo strumento urbanistico.

Per usi agrituristici, per i richiedenti aventi titolo ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, il limite volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a mc. 1.200 assoggettando i volumi eccedenti il limite di cui al primo comma a vincolo ventennale d'uso per attività agrituristiche.

In ogni caso l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo; ove ciò non sia possibile è ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di conservare la destinazione d'uso della parte rustica deve essere comprovata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Art. 5

Edificabilità nelle aree con preesistenze

Nei fondi rustici, nei quali esista una casa stabilmente abitata dalla famiglia rurale del richiedente da

almeno 5 anni, è consentita la costruzione per una sola volta di un'altra casa del volume massimo di mc. 600, purché:

- a) il fondo sia, già alla data del 31 dicembre 1977, in possesso e/o in detenzione dal richiedente che lo conduce con la famiglia;
- b) la superficie del fondo sia pari ad almeno 1/3 di quella minima prevista dal precedente art. 3, nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e almeno pari a quella minima nei casi di cui alle lettere f) e g);
- c) il volume complessivo della casa di abitazione esistente e di quella nuova non superi il limite di 1.200 mc. e la nuova casa venga a costituire un unico aggregato abitativo;
- d) sia istituito un vincolo decennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non variazione della destinazione d'uso e per la non alienazione e la non locazione della nuova abitazione a società o enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare del richiedente.

Art. 6

Annessi rustici, allevamenti zootecnico-industriali e altri insediamenti produttivi agricoli

La costruzione di annessi rustici, come definiti all'articolo 2, è ammessa, nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 5% del fondo rustico.

Tali limiti possono essere superati solo per le strutture, anche cooperative, necessarie alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali conformi ai piani zonali o comunque a seguito di apposita certificazione del competente Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura attestante, in riferimento al fondo per il quale la concessione edilizia viene richiesta, la necessità delle opere ai fini produttivi, la loro idoneità tecnica, e la superficie di pavimento massima ammissibile e indipendentemente dalla superficie del fondo per gli allevamenti intensivi con manodopera familiare.

I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi debbono distare almeno 50 m. dai confini di proprietà. Detti fabbricati debbono distare altresì 500 m. se trattasi di allevamento per suini, 300 m. per avicicoli e 200 m. per bovini dai limiti delle zone territoriali A, B, C e F.

I fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi dovranno inoltre distare almeno 500 m. dalle aree di rispetto delle sorgenti utilizzabili a scopo idropotabile e avere un rapporto di copertura con l'area di pertinenza non superiore al 50%.

Le suddette norme rimangono in vigore fintantoché una commissione formata da esperti definirà le distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto.

Le distanze di cui ai commi precedenti, non si applicano agli impianti di acquacoltura e ai fabbricati di loro pertinenza.

I fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriali sono ubicati in aree a tale scopo destinate dagli strumenti urbanistici generali oppure nelle zone territoriali omogenee di tipo D, fatti salvi gli ampliamenti degli insediamenti preesistenti, alla data di en-

trata in vigore della presente legge, di cooperative e di associazioni di produttori agricoli.

Il rapporto di copertura per gli insediamenti di tipo agro-industriale non può superare il 50% dell'area di pertinenza.

Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono equiparate a tutti gli effetti agli altri annessi rurali senza i limiti di cui ai commi precedenti.

Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di acquacoltura e per agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un apporto di copertura del 50% del fondo di proprietà di disponibilità.

Ogni serra purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia e senza i limiti di superficie stabiliti dal presente articolo, fermo restando che le zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui alla legge 29 giugno 1978, n. 1497.

A servizio dell'insediamento agro-industriale e per gli allevamenti intensivi è ammessa la costruzione di una abitazione per il conduttore o per il custode, nei limiti di 600 metri cubi, senza obbligo di osservare distanze di cui al presente articolo qualora sia richiesta almeno l'attività lavorativa di una persona a tempo pieno.

Gli insediamenti agro-industriali e gli allevamenti intensivi sono soggetti agli oneri previsti per l'agricoltura alla tabella A2 allegata alla legge regionale 24 novembre 1978, n. 62.

Il rilascio della concessione edilizia per le costruzioni di cui al presente articolo, è soggetta alla costituzione in vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione dello strumento catastico della zona.

Art. 7

Edifici in fregio alle strade e alle zone umide

Per gli edifici esistenti ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, e nelle zone di rispetto al nastro stradale e alle zone umide sono consentite le seguenti opere:

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

2. Esecuzione di servizi igienici e copertura di scale esterne;

3. Cambiamento della destinazione residenziale mediante recupero dell'eventuale annesso rustico, fino a complessivi 800 mc., nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4, commi quarto e quinto;

4. Qualsiasi altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente.

Interventi edilizi saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul frontale.

In caso di esproprio di un edificio per la realizzazione di opere di ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ri-

costruzione è consentita la ricostruzione con il mantenimento delle destinazioni d'uso, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 4, in area agricola adiacente anche inferiore alla superficie minima di cui all'art. 2.

Art. 8

Vincolo di non edificabilità

All'atto del rilascio della concessione edilizia per le abitazioni da realizzare ai sensi degli artt. 3 e 5 viene istituito un vincolo di «non edificazione», trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio richiesto, secondo i limiti fissati dagli articoli precedenti.

Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di «non edificazione» fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione, ai sensi dell'art. 3, fatte salve le facoltà previste dall'art. 5. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni corrispondentemente riduce o elimina il vincolo.

Tale vincolo è costituito a cura e spese del Comune per gli edifici esistenti e a cura del concessionario per le nuove costruzioni, secondo le prescrizioni fissate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente Commissione Consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Ogni Comune dovrà dotarsi di un registro fondiario sul quale scrivere i dati catastali dei terreni vincolati ai sensi dei precedenti commi e di una planimetria su cui risultino individuate tali aree, vincolate a edifici costruiti nel proprio territorio e in quello dei Comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un Comune.

Art. 9

Fognature

Ferme restando le prescrizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e circolare di attuazione, e fino alla entrata in vigore delle norme regionali di attuazione, le abitazioni in zona agricola, che non siano allacciate a fognature comunali, dovranno essere dotate, secondo la natura del sottosuolo e il parere del Responsabile di Settore U.L.S.S., di adeguato sistema di smaltimento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, eliminando lo scarico delle acque usate nei bacini a cielo aperto in campagna, entro lo stesso tempo gli insediamenti agro-industriali e gli allevamenti zootecnici, dovranno essere dotati di sistemi di smaltimento o depurazione approvati dall'Unità locale socio-sanitaria.

Valgono in ogni caso le eventuali norme maggiormente restrittive stabilite dai regolamenti comunali.

Nelle zone classificate di bonifica devono altresì essere rispettate le eventuali prescrizioni del Consorzio di Bonifica.

Art. 10

Tutela dei beni culturali e ambientali

Su corti, colmelli e altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine e sui fabbricati o manufatti, anche in legno, aventi a giudizio del Comune interessato particolari caratteristiche di beni culturali tipici della zona

rurale si possono eseguire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento nonché quelli diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici. Interventi diversi potranno essere ammessi solo in conformità a uno strumento urbanistico approvato.

Tali opere sono ammesse alle provvidenze previste dalle leggi regionali per l'edilizia rurale.

Ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti edilizi dei Comuni interessati dovranno definire le essenziali caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, della edificazione in zona agricola.

L'individuazione delle aggregazioni edilizie, edifici e manufatti di cui al primo comma, nonché delle caratteristiche tipologiche di cui al terzo comma, è fatta dal Consiglio Comunale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con le procedure previste dall'art. 52 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, per i piani di recupero di iniziativa pubblica. In caso di inerzia si applica il disposto dell'art. 100 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40.

Le spese necessarie per la individuazione e disciplina dei beni, di cui al primo e terzo comma, sono ammesse al contributo previsto dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80.

Art. 11

Indirizzi urbanistici

Nella formazione dei nuovi piani regolatori generali, nella revisione di quelli vigenti o mediante apposita variante, i Comuni tutelano le parti di territorio a vocazione produttiva agricola e salvaguardano l'integrità dell'azienda agricola e rurale. I Comuni suddividono le zone agricole del proprio territorio nelle seguenti sottozone:

- E 1) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;
- E 2) aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
- E 3) aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali;
- E 4) aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali.

A tal fine deve essere utilizzata la grafia e simbologia unificata di cui all'art. 104 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2705 del 24 maggio 1983 e successive modificazioni.

La ripartizione in sottozone agricole di cui al presente articolo deve essere deliberata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge mediante la valutazione dello stato di fatto, delle caratteristiche geopedologiche e agronomiche intrinseche dei suoli e della loro attitudine e potenzialità culturale, con idonea rappresentazione cartografica.

Nella sottozona E1) sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 limitatamente agli annessi rustici e art. 7, limitatamente ai primi due commi, della presente legge; le nuove edificazioni dovranno essere adiacenti a edifici già esistenti o collocate possibilmente entro il perimetro di nuclei rurali espressamente individuati.

Nelle sottozone E2) sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7 della presente legge; le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.

Nelle sottozone E3) sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7; negli strumenti urbanistici dovranno altresì essere determinati i parametri costruttivi per la realizzazione di eventuali aggregati abitativi.

All'interno delle sottozone E4) gli strumenti urbanistici provvedono a delimitare come zone territoriali omogenee diverse dalle zone E) le aree interessate all'organizzazione di centri rurali, con la previsione delle attività economiche e dei servizi connessi alla residenza.

Negli strumenti urbanistici comunali sono inoltre disciplinate tipologie e caratteristiche costruttive per gli interventi di recupero degli edifici preesistenti, per le nuove edificazioni e i mutamenti di destinazione d'uso, salvaguardando la conservazione del patrimonio storico-ambientale rurale e il rispetto delle tradizioni locali.

Art. 12

Disposizioni finali

La ripartizione in sottozone agricole, di cui al precedente art. 11, deve essere accompagnata da un censimento degli edifici esistenti in zona agricola, anche al fine di individuare i manufatti da tutelare ai sensi del precedente art. 10.

Il predetto censimento consiste nella rilevazione cartografica, delle singole unità o complessi edilizi e dei loro collegamenti funzionali alle infrastrutture varie, nonché in una rilevazione fotografica e descrittiva dei beni di cui all'art. 10, e costituisce parte integrante degli strumenti urbanistici — o delle loro varianti — che suddividono la zona agricola in sottozone.

Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, se non sono state adottate e trasmesse dai Comuni le deliberazioni necessarie per gli adempimenti di cui al presente articolo e degli artt. 10 e 11, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 100 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 e successive modificazioni.

In deroga alla previsione di cui agli artt. 94 e 97 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, per le costruzioni realizzate ai sensi della presente legge, non sono ammesse variazioni neppure parziali della destinazione d'uso, salvo diversa previsione dello strumento urbanistico.

Le agevolazioni contemplate dalla nota in calce alla Tabella A1) allegata alla legge regionale 24 novembre 1978, n. 62, sono estese a tutti i volumi abitativi, realizzati in base alla presente legge, salva l'esenzione di cui all'art. 88 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40.

Gli interventi di cui alla presente legge sono in ogni caso subordinati al rispetto dei vincoli e delle prescrizioni vigenti per la tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale e idrogeologica del territorio.

Art. 13

Modalità e limiti all'ampliamento
dei fabbricati preesistenti

Le norme di cui al sesto comma del precedente articolo 6 relative all'ampliamento dei fabbricati preesistenti si applicano con le modalità e i limiti quantitativi previsti dalla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1.

Art. 14

Abrogazione di norme

La legge regionale 13 settembre 1978, n. 58, è sostituita dalla presente legge la cui entrata in vigore comporta l'automatica abrogazione delle disposizioni degli strumenti urbanistici e di regolamenti comunali meno restrittive; le eventuali disposizioni più restrittive possono essere sostituite con quelle previste dalla presente legge mediante deliberazione del Consiglio comunale sottoposta al solo controllo di legittimità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque petti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

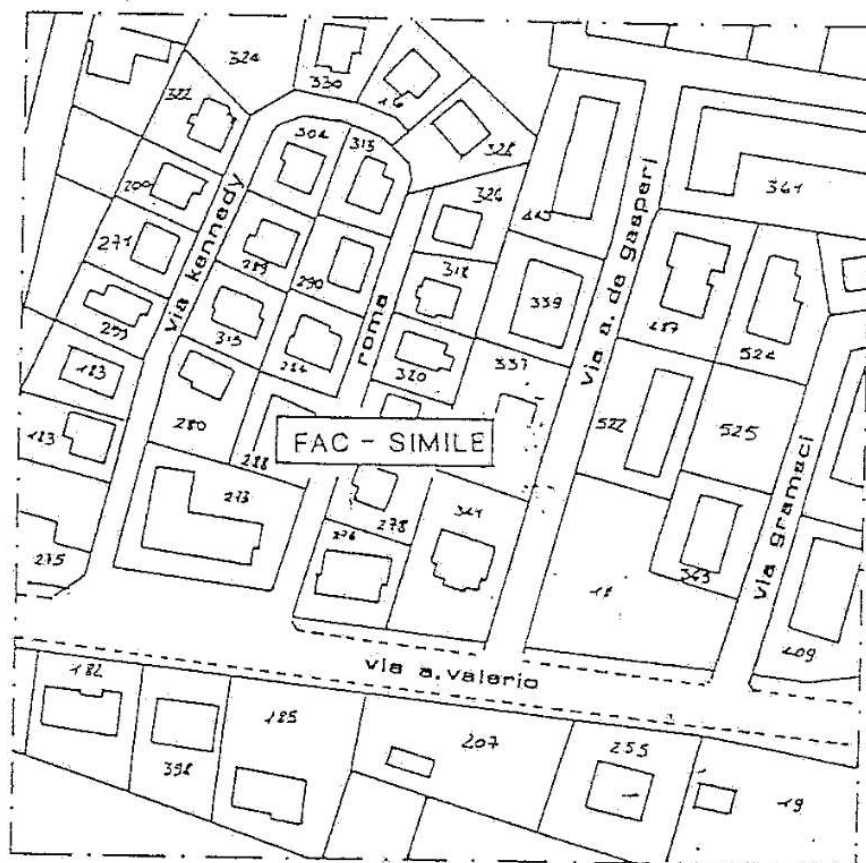
Venezia, 5 marzo 1985

Bernini

X

AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE

Ufficio tecnico - Settore fognatura

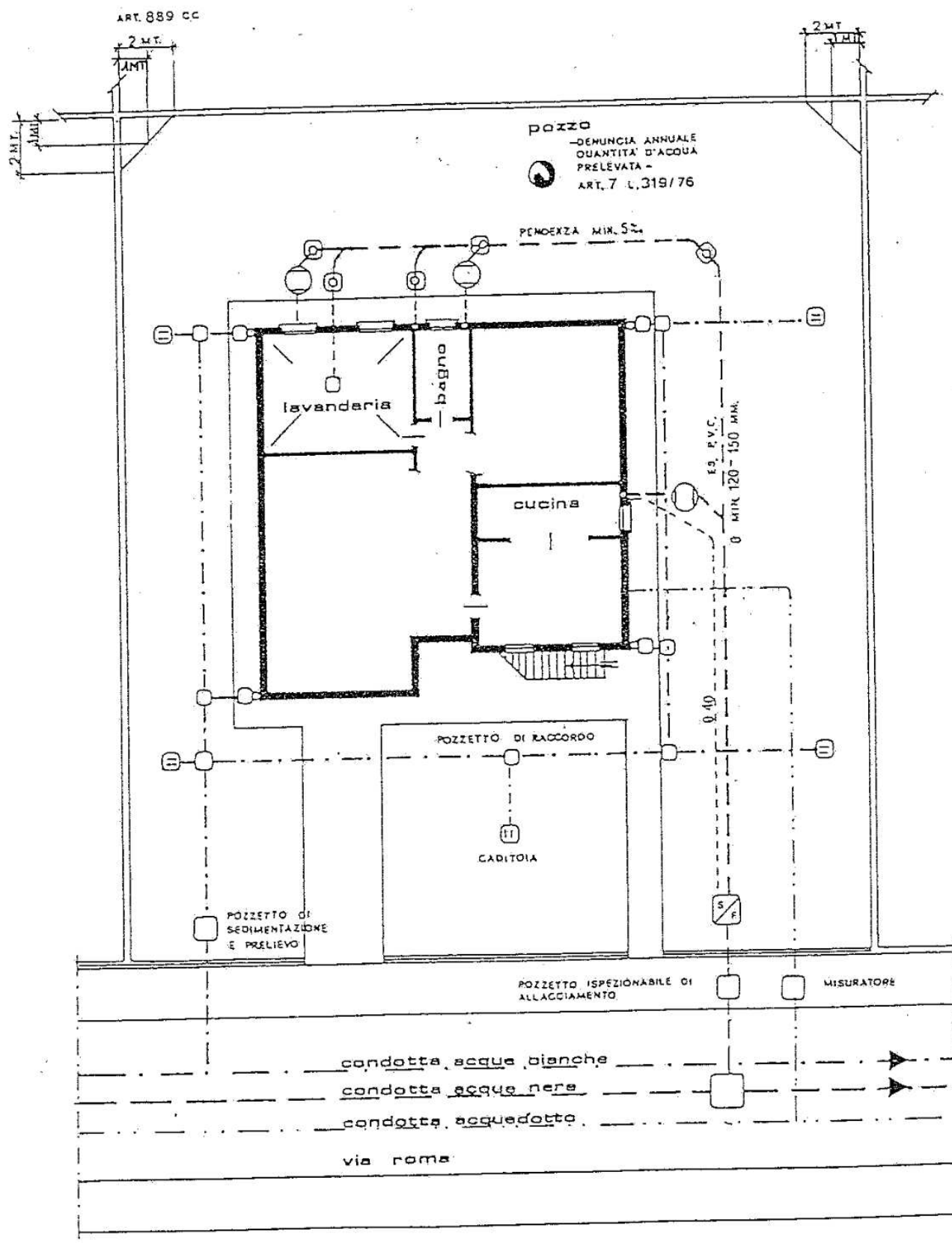


ESTRATTO DI MAPPA
FOGLIO MAPPALE/I
SCALA 1:2000

COMUNE DI _____		RISERVATO ALL'UFFICIO
NUOVI INSEDIAMENTI PLANIMETRIA DELLE RETI DI FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI N° 3 COPIE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI N° 4 COPIE		U.T.C. fognatura il capo-settore GEOM. A. PROTANO il tecnico consulente DOTT. R. CHECCHIN
DITTA _____		PROT. _____
IL PRESENTE ELABORATO, QUALE SINTESI DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA, VUOLE ESSERE UNA GUIDA PER REDIGERE I PROGETTI ED ESEGUIRE I LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA ACQUE NERE.		SCALA 1:200 DATA 27-02-1993

3 COPIE

INSEDIAMENTO CIVILE

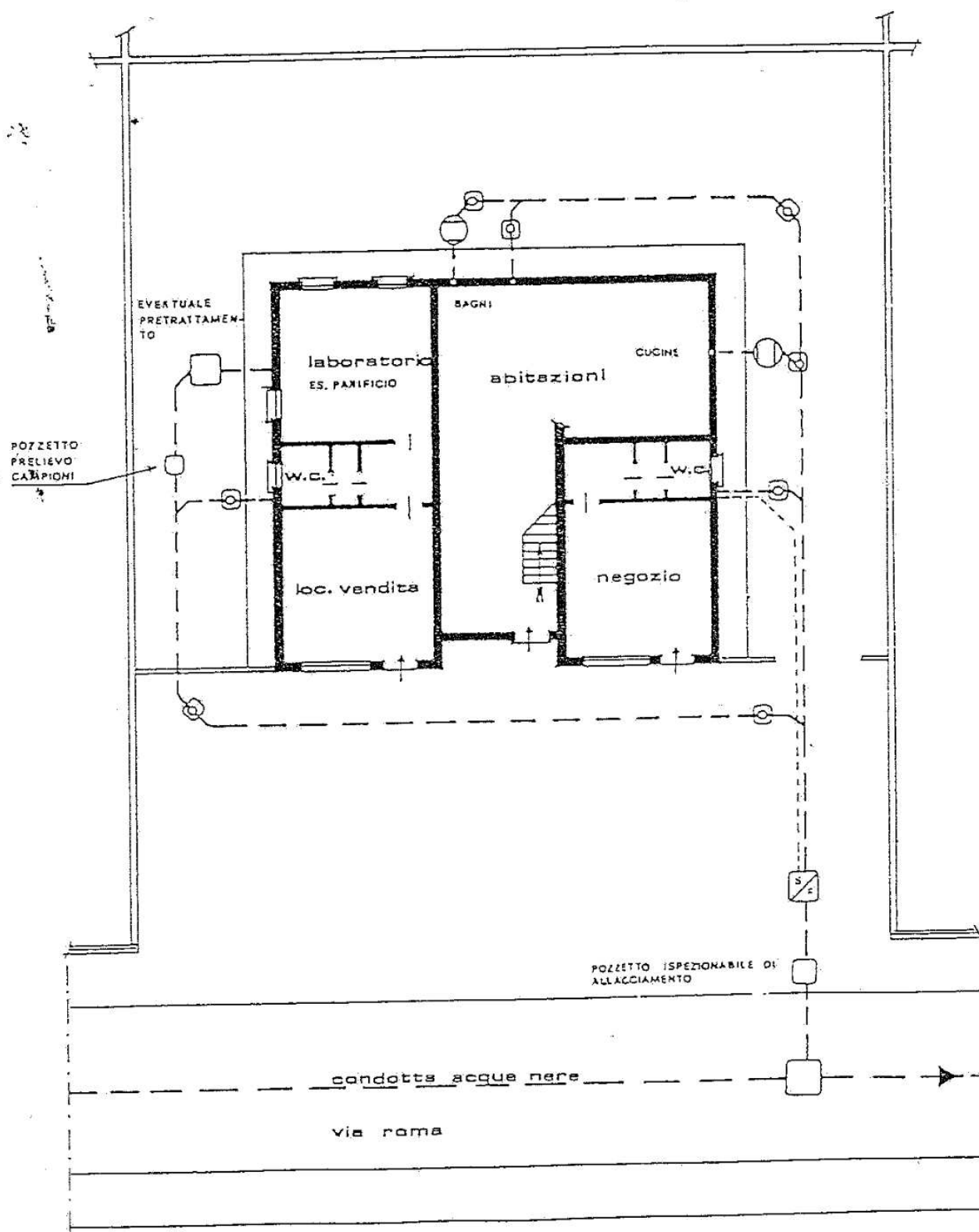


SCHEMA FOGNATURA ACQUE NERE E BIANCHE

3 COPIE

INSEDIAMENTO CIVILE

(laboratorio con scarichi entro
i limiti di cui l'art. 17 n.8, p.p.a.)

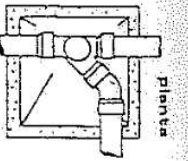


VARIANTE: SCHEMA FOGNATURA ACQUE NERE

— DEVE SEMPRE ESSERE INDICATA LA EVENTUALE
FOGNATURA ACQUE BIANCHE —

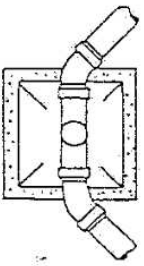
LEGENDA

simboli



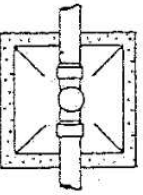
BASE CON BICCHIERI
MONTATO DI TAVOLO A VITE
PER L'INIEZIONE CON O
ALTRA CURVA A 45°

pianta

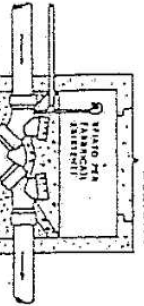


PIEDO SPECIALE IT.
MONTATO DI BICCHIERI
CON TAVOLO A VITE PER
L'INIEZIONE E CURVA A 45°

pianta

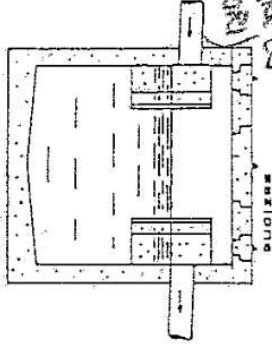


PIEDO SPECIALE IT.
MONTATO DI BICCHIERI
CON TAVOLO A VITE PER
L'INIEZIONE



PIEDO SPECIALE IT.
MONTATO DI BICCHIERI
CON TAVOLO A VITE PER
L'INIEZIONE

SEMPRE IL
TIPO ROSSI - VA NOTO
DENTRO I CONFINI
DI PROPRIETÀ
COSTRUTTA A TAVOLO
SOTTO ALI ONERI

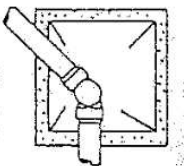


CONDIZIONATI MIX 8 80

FOGGIO IN C.A. CONTINENTE UNA
TRAMONTA IN C.A. CON PUNTERIA
VITE DI LAVORO

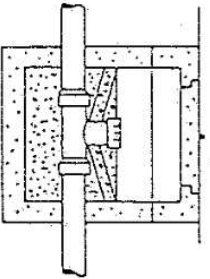
LEGENDA

simboli



CURVA A 45° MONTA DI
BICCHIERI CON TAVOLO
A VITE PER L'INIEZIONE

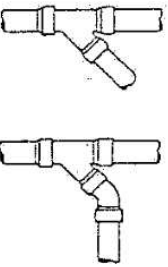
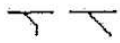
pianta



FOGGIO CON L'INIEZIONE



PIEDO SPECIALE PER BACCORI DI
TAVOLONE CON DIVERSE DIMENSIONI



PIEDO SPECIALE A 45° PER CURVE
DI DIVERSE



TAVOLONE ACCOPIRE
PER L'INIEZIONE
CON CURVA A 45°



TAVOLONE DI TAVOLO



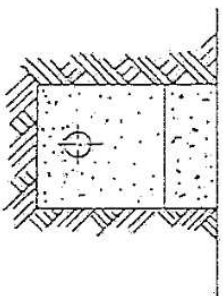
TAVOLONE ACCOPIRE BIANCHI



TAVOLONE ACCOPIRE

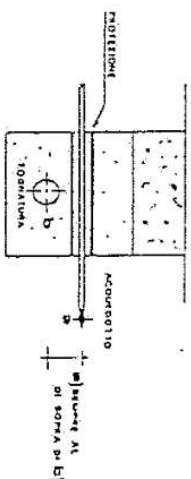
PARTICOLARI

sezione



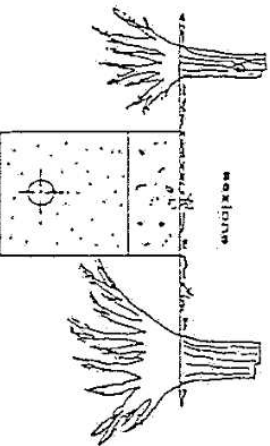
MONTATO DELLA TAVOLONE
CON MATERIALI ANDE

sezione

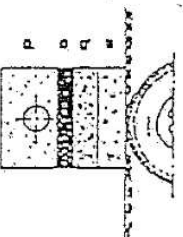


INIEZIONE E CAVALLINO
CON LA TAVOLONE DELL'ACCORDO

sezione



sezione



ANCORA DISTANZA DELLA TAVOLONE DALLA
PIANTA - A SECONDA DEL TIPO DI TAVOLONE
ADOPTO -

TAVOLONE IN TAVOLONE DALLA
DISTANZA

a - TAVOLONE VERTICALE
b - TAVOLONE IN C.A.
c - TAVOLONE DI TAVOLONE VERTICALE
d - TAVOLONE IN C.A.

NUOVI FABBRICATI:

- ACQUE SABBONATE (acque da tavola, lucina...) devono
tutte andare in fascio condensa-acqua

- ACQUE DA UCC (acque usate) vanno dirette in fognaio

=> Per i nuovi fabbricati quindi vanno fatte
vedere apparecchi per acque sabbonate e da ucc

§ 5.1.42 - Legge Regionale 8 gennaio 1991, n. 1.
Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e
programma regionale di sviluppo agricolo e
forestale per il periodo 1990/1994.
(B.U. n. 3 dell'11-1-1991).

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1. Finalità.

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, al fine di incentivare e sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore primario, orientandone gli indirizzi produttivi in funzione delle esigenze di mercato, onde migliorare e consolidare i livelli reddituali delle imprese, salvaguardare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione con particolare riguardo alle zone svantaggiate, in armonia con la necessaria tutela del territorio e dell'ambiente e del corretto uso delle risorse naturali, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce interventi rivolti a:

- a) promuovere e agevolare la strutturazione o ristrutturazione delle aziende e delle imprese, singole e associate, in connessione con il territorio e l'ambiente;
- b) indirizzare e stimolare la ricerca e l'applicazione delle moderne tecnologie nei riguardi della produzione e del mercato;
- c) favorire il coordinamento tra politica agraria e pianificazione del territorio, sostenendo l'esercizio di pratiche agronomiche rispettose degli equilibri ambientali;
- d) incentivare la creazione e l'adeguamento dei servizi di sviluppo in dipendenza delle reali esigenze sia degli imprenditori come della pubblica amministrazione;
- e) promuovere e sostenere i processi di integrazione delle attività produttive con quelle agro-industriali, con particolare riguardo al comparto agro-alimentare;
- f) favorire l'insediamento dei giovani agricoltori e agevolare lo sviluppo delle imprese da essi gestite;
- g) incentivare l'ulteriore sviluppo della cooperazione e delle altre forme associative sotto l'aspetto strutturale e manageriale;
- h) promuovere l'apporto autonomo delle associazioni dei produttori, delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, delle organizzazioni professionali e sindacali agricole affinché, negli specifici ruoli affidati, partecipino all'attività della Regione.

2. In connessione con le suindicate finalità, vengono introdotte disposizioni dirette a migliorare l'efficienza delle strutture del settore primario, razionalizzando le procedure amministrative, al fine di pervenire al loro sostanziale snellimento.

3. In conformità alle finalità di cui al comma 1, vengono disciplinati organicamente gli interventi di competenza regionale in materia di agricoltura e foreste, in correlazione con gli obiettivi e le direttive fissati dal Programma regionale di sviluppo e in armonia con la programmazione nazionale e la politica agricola comunitaria.

Art. 2. Criteri generali.

1. Le funzioni amministrative per l'attuazione della presente legge e della regolamentazione comunitaria sono esercitate dalla Giunta regionale, fatte salve le attribuzioni e le deleghe conferite con apposita norma.

2. Nella concessione dei benefici è accordata priorità alle iniziative da realizzarsi nelle zone riconosciute montane ai sensi della vigente normati-

va.

3. A parità di condizioni viene accordata preferenza ai seguenti soggetti:

- a) alle imprese familiari diretto-coltivatrici e agli imprenditori a titolo principale con precedenza a quelle gestite da giovani o con presenza di giovani coadiuvanti, per le iniziative a carattere aziendale;
- b) alle cooperative, loro consorzi e associazioni di produttori per le iniziative a carattere collettivo.

4. Nell'ambito delle priorità e preferenze di cui al presente articolo, la Giunta regionale può riservare quota delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento di iniziative presentate da cooperative, associazioni o società di persone che, mediante lo svolgimento di attività agricole o zootecniche, occupino in forma stabile persone disabili o altri soggetti per i quali è in atto un processo di reinserimento sociale (1).

Titolo II Programmazione e deleghe

Art. 3. Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale.

1. È approvato il Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale (Psaf) nel testo allegato alla presente legge, con efficacia vincolante per l'attività della Regione e degli Enti strumentali e quale strumento di indirizzo e coordinamento per gli Enti locali.

2. Il Psaf rappresenta, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (Prs) e del Piano territoriale regionale di coordinamento (Pirc), il provvedimento quadro della programmazione regionale nei settori agricolo e forestale e costituisce il raccordo propositivo e ricettivo delle determinazioni del Piano agricolo nazionale, del Piano forestale nazionale e della politica agricola comunitaria.

3. In ordine alle esigenze della programmazione, la Giunta regionale entro un anno dall'approvazione del Psaf predispone, al fine dell'approvazione da parte del Consiglio, prioritariamente i seguenti piani specifici:

- a) agricolo-ambientale e per la difesa fitopatologica;
- b) agricolo-alimentare: per la ristrutturazione del settore vitivinicolo; per il rilancio del settore zootecnico-lattiero-caseario; per il settore ortofrutticolo e per la riconversione delle produzioni alle esigenze del mercato; per il settore vivaistico e floricolo, nonché per la ristrutturazione del comparto della lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- c) per il settore della pesca e dell'acquacoltura;
- d) per lo sviluppo socio-economico e ambientale della montagna;
- e) per lo sviluppo dell'apicoltura;
- f) piano per la ricostituzione delle alberature in zona rurale.

4. La Giunta regionale approva i documenti di attuazione, ivi compresi i piani esecutivi, in applicazione degli indirizzi e obiettivi del Psaf e dei relativi aggiornamenti approvati dal Consiglio e dei piani specifici vigenti.

Art. 4. Deleghe di funzioni amministrative.

1. Sono delegate alle Province e alle Comunità montane per le aree di competenza le funzioni amministrative riguardanti:

- a) gli interventi nel settore delle infrastrutture rurali concernenti opere di approvvigionamento di acqua potabile, distribuzione di energia elettrica, costruzione e riattamento di strade vicinali di cui

all'art. 28 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

b) gli interventi sulle unità produttive concernenti la costruzione, l'ampliamento, il radicale riattamento e il restauro conservativo di fabbricati destinati ad abitazione dei coltivatori di cui alla lettera d), commi 3 e 4, dell'art. 32 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

2. La Giunta regionale approva le direttive per la gestione delle funzioni delegate, provvede per la messa a disposizione del personale necessario e, in base alle disponibilità finanziarie recate dal bilancio, assegna le risorse alle Province e alle Comunità montane.

3. In caso di inadempienza la Giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti surrogatori.

Titolo III

Strumenti per l'innovazione dell'agricoltura

Art. 5. Polo tecnologico e Agricenter.

1. In attuazione di quanto previsto dal Programma regionale di sviluppo 1988-1990 al fine di favorire la diffusione dell'innovazione di processo e di prodotto nel comparto agro-alimentare, la Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare è autorizzata a formulare uno specifico progetto per:

a) la costituzione, sotto forma di società o di consorzio, del Polo tecnologico per l'agricoltura, con la presenza dell'Università di Padova, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e dell'Esav, dando all'ente medesimo i necessari criteri e direttive per il coinvolgimento e la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

b) la realizzazione, tramite la Società di gestione dell'Agricenter di Verona, di cui alla legge regionale 15 novembre 1988, n. 57, di studi, ricerche e servizi a sostegno della politica di mercato e di commercializzazione dei prodotti agro-alimentari, nonché di una scuola di marketing e di una borsa merci internazionale.

2. L'Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene partecipa nel settore delle tecnologie agro-alimentari all'attività di ricerca applicata, sperimentazione e diffusione svolte presso il Polo tecnologico e alle attività di valorizzazione dei prodotti svolte presso l'Agricenter di Verona.

Art. 6. Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene. ()*

Art. 7. Diffusione di produzioni agricole innovative.

1. Al fine di concorrere alla diffusione di produzioni agricole innovative e di quelle utilizzate a scopo non alimentare e agro-energetico, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, direttamente o tramite gli enti strumentali, apposite convenzioni con enti di ricerca e imprese pubbliche o private operanti nell'ambito della Cee per l'effettuazione di studi e sperimentazioni in tale comparto nonché per la realizzazione di relativi impianti di trasformazione.

2. La Giunta regionale promuove la stipula di accordi professionali per l'utilizzo delle produzioni alimentari, non alimentari e agro-energetiche.

Titolo IV

Amministrazione regionale del settore primario

Art. 8. Funzioni e competenze.

1. Per assicurare il miglioramento del servizio reso ai cittadini la Giunta regionale provvede all'automazione e

allo snellimento delle procedure e all'istituzione dell'anagrafe delle ditte; alla semplificazione delle attività di vigilanza e controllo e dispone inoltre perché i dipartimenti centrali svolgano funzioni di assistenza agli organi istituzionali nonché di coordinamento delle strutture periferiche mediante attività informative, di controllo e di verifica sulle funzioni svolte. Nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti gli Ispettorati regionali per l'agricoltura assicurano prioritariamente idonei servizi di informazione e assistenza per lo sviluppo alle imprese agricole.

2. Le materie già attribuite al soppresso Ispettorato agrario compartimentale vengono assegnate, per quanto di competenza, rispettivamente al Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee, al Dipartimento per l'alimentazione e l'educazione alimentare e al Dipartimento per la bonifica.

3. Le materie già attribuite ai soppressi Ispettorati provinciali dell'alimentazione, vengono assegnate agli Ispettorati regionali dell'agricoltura, competenti per territorio.

Art. 9. Anagrafe delle ditte nel settore primario.

1. L'anagrafe delle ditte del settore primario, costituisce l'inventario di tutti i soggetti che usufruiscono di provvidenze regionali e in genere ogni trasferimento e apporto di capitale verso terzi a carico del bilancio della Regione, o del bilancio di Enti destinatari di deleghe. L'anagrafe è lo strumento di attuazione per il settore primario, delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1987, n. 39.

2. Agli effetti dell'anagrafe sono considerati soggetti, nei termini definiti dal precedente comma, oltre ai mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti da aziende e da istituti di credito anche coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali nonché quant'altri beneficiano di provvidenze accordate ad organizzazioni e associazioni alle quali aderiscono.

3. Ai fini della formazione dell'anagrafe delle ditte, gli interessati devono produrre la prescritta documentazione ai competenti uffici regionali, che provvedono a registrare le ditte nella anagrafe, memorizzandone i relativi dati mediante il sistema informativo del settore primario.

4. Ad avvenuta iscrizione la ditta è esentata dal produrre ulteriore analoga documentazione, a eccezione dei casi in cui la medesima risulta modificata; in tali circostanze l'interessato è tenuto a produrre la documentazione aggiornata.

Art. 10. Sistema informativo agricolo regionale.

1. In connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale e nell'ambito del Sistema informativo regionale è attivato il Sistema informativo del settore primario come strumento per l'azione di governo e come supporto al funzionamento dell'attività amministrativa.

2. La Giunta regionale al fine dello snellimen-

(*) Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 5 settembre 1997, n. 35.

to delle procedure e per la formazione e l'aggiornamento dell'Anagrafe regionale fornisce alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, alle organizzazioni del movimento cooperativo e alle associazioni riconosciute i programmi necessari per l'elaborazione delle informazioni e per l'applicazione delle procedure unificate relative ai soci aderenti.

3. Al finanziamento dei programmi e delle attrezzature del Sistema informativo agricolo si provvede tramite le disponibilità recate dal bilancio per la formazione del Sistema informativo regionale e con le disponibilità recate dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 per l'attuazione delle azioni previste dall'art. 4.

Art. 11. Snellimento delle procedure.

1. La realizzazione delle iniziative inserite in un piano aziendale o interaziendale o comunque previste dalla legislazione di settore può aver luogo anche prima del provvedimento di concessione delle provvidenze purché sia avviata successivamente alla presentazione della domanda diretta ad ottenere le relative provvidenze. La anticipata realizzazione delle iniziative e degli acquisti non comporta alcuna priorità né obbligo di concessione di finanziamenti da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Per gli investimenti inseriti nei piani di cui al comma 1 possono essere disposti, contestualmente alla concessione formale delle provvidenze in conto capitale, acconti fino all'importo massimo del 50% del contributo assentito. Può procedersi all'erogazione anticipata del contributo fino al 90% dell'importo formalmente assentito a fronte di idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

3. Il saldo del contributo o l'eventuale conguaglio a favore della Regione è disposto sulla scorta di idonea certificazione di regolare effettuazione degli acquisti e dei lavori e previa approvazione della medesima da parte della Giunta o del funzionario delegato.

4. La liquidazione dei benefici contributivi e creditizi relativi ad investimenti fondiari per importi di spesa non eccedenti 250 milioni di lire può essere disposta in base a regolare certificazione redatta sotto forma di perizia giurata dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato in materia.

5. La liquidazione dei benefici contributivi e creditizi relativi alla provvista di dotazioni non ricomprese in progetti riguardanti investimenti strutturali, è disposta previa presentazione di regolari fatture debitamente quietanzate.

6. La mancata presentazione, entro il termine prescritto dal provvedimento di concessione o di eventuali proroghe della certificazione comprovante la regolare effettuazione dei lavori o degli acquisti, comporta l'avvio delle procedure di verifica, l'eventuale revoca dei benefici concessi e il recupero delle somme già liquidate, maggiorate degli interessi legali.

7. Gli investimenti fruanti delle provvidenze di cui alla presente legge non possono essere alienati o distolti senza giusta causa dall'impiego e dalla destinazione previsti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, pena la decadenza dei benefici.

8. La verifica della corretta applicazione delle disposizioni recate dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria nelle materie di competenza della Segreteria regionale del settore primario è di norma effettuata mediante controlli a campione che debbono, per ciascun intervento,

riguardare non meno del 5% dei soggetti beneficiari.

Art. 12. Nucleo regionale di vigilanza e controllo.

1. Gli ispettori di vigilanza costituenti il Nucleo regionale istituito con l'art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono posti alle dipendenze del Segretario regionale per le attività produttive del settore primario e sono ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del Codice di procedura penale, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni espressamente conferite dalla stessa legge.

Art. 13. Diritto all'informazione e pubblicità degli atti amministrativi.

1. (Omissis) (2).

2. Le amministrazioni cui è demandata l'applicazione della normativa regionale per il Settore primario garantiscono, per quanto attiene alle medesime, il diritto di informazione a tutti coloro che ne abbiano titolo in forza di un proprio legittimo interesse.

3. La Giunta regionale, al fine di assicurare una costante e aggiornata informazione sulla normativa applicata dal settore primario, provvede a curare la redazione e la pubblicazione, anche su supporti informatici, di compendi illustrativi della disciplina degli interventi regionali. In collaborazione con l'Esav, la Giunta regionale istituisce il Centro di informazione e di documentazione sugli atti e la normativa comunitaria, statale e regionale.

Titolo V

Tutela dello spazio rurale

Art. 14. Azioni e interventi per la tutela dello spazio rurale.

1. I Consorzi di bonifica e le aziende agricole concorrono alla manutenzione e tutela dello spazio rurale, alla conservazione delle risorse primarie nonché alla difesa dei sistemi di interesse naturalistico e ambientale; a tal fine la Regione disciplina l'attività di bonifica e sostiene le imprese agricole che adottano pratiche di produzione eco-compatibili in particolare se operano in zone strutturalmente svantaggiate o comunque sensibili dal punto di vista ambientale.

2. La Giunta regionale approva, in accordo con gli strumenti territoriali urbanistici vigenti e con i Piani nazionali e regionali ambientali di settore, il Piano specifico integrato "Agricoltura e ambiente" che individua: le pratiche di produzione compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente; le regole e i criteri da osservarsi da parte degli agricoltori, in ordine all'intensità della produzione, alla densità del bestiame, alle azioni per ridurre l'impiego dei fertilizzanti e degli altri mezzi chimici, alle azioni per il trattamento e l'utilizzazione agricola delle deiezioni animali da attuare anche mediante la formazione di consorzi; le zone omogenee e gli ambiti particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale nei quali promuovere azioni differenziate di salvaguardia e di tutela nonché interventi di difesa attiva e di valorizzazione.

3. Il Piano determina le modalità per il concorso regionale nel finanziamento degli interventi che potranno riguardare: la realizzazione e l'adeguamento delle strutture aziendali per la raccolta, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni zootecniche; la concessione di un'indennità agli agricoltori che si impegnano, per almeno cinque anni, ad instaurare o mantenere pratiche di produ-

zione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali; la concessione di contributi per la riconversione dei prodotti eccedentari nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale, nonché in altri ambiti territoriali appositamente individuati dai Piani stessi.

4. I miglioramenti fondiari che comportano utilizzazioni anche se secondarie del materiale estratto a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali e idrauliche, acquistano il carattere di attività di cava ai sensi della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e pertanto agli stessi sono applicate le procedure di cui all'art. 18 della legge stessa, ultimo comma. L'autorizzazione è rilasciata previo parere a seconda del tipo di miglioria fondiaria da effettuare e per gli ambiti di rispettiva competenza dal dirigente generale coordinatore dell'Ispettorato regionale per l'agricoltura o dell'Ispettorato regionale delle foreste o del Genio civile regionale.

Art. 15. Attività dei Consorzi di bonifica.

1. I Consorzi di bonifica partecipano tramite le scelte disposte con il Piano generale di bonifica e di tutela del territorio, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, e adottato dal Consorzio alla formazione dei Piani territoriali e urbanistici e ai programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti.

2. Il Piano ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni, di competenza del Consorzio di bonifica, per l'individuazione e progettazione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, ivi compresa la tutela delle acque di bonifica e di irrigazione; il Piano ha invece valore di indirizzo per quanto attiene ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e alla individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative.

3. I Comuni, le Comunità montane e le Province, nell'approvazione dei propri strumenti di pianificazione devono uniformarsi a quanto disposto dal "Piano di bonifica" approvato dal Consiglio regionale.

4. Le proposte di tutela delle aziende e delle aree agricole contenute nei "Piani di bonifica" approvati sono recepite dai Comuni in sede di applicazione dell'art. 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, in ordine alla salvaguardia dell'uso agricolo del suolo rispetto a destinazioni alternative.

5. I Consorzi di bonifica contribuiscono all'azione pubblica per la tutela delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica. A tal fine il "Piano di bonifica" determina, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, gli indici di qualità ritenuti accettabili delle acque da utilizzare a scopo irriguo. I Consorzi concorrono altresì a individuare lo stato e le eventuali fonti di inquinamento nonché le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque di bonifica e irrigazione, di competenza degli stessi consorzi, e per il risanamento delle acque.

6. I Consorzi di bonifica collaborano con le autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione di ispezioni e di prelievi di campioni da inviare per le analisi alle Usls competenti per territorio. A tal fine i presidenti dei Consorzi di bonifica notificano alla Giunta regionale i nominativi del personale tecnico del Consorzio che assume la funzione di agente giurato. Gli agenti giurati devono possedere i requisiti previsti

dall'art. 138 del Tu della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al pretore.

7. Lo scarico delle acque reflue nei canali appartenenti al sistema della bonifica idraulica è subordinato alla concessione del Consorzio di bonifica, competente per territorio, ai sensi degli artt. 134, 135 e 136, lettera c), del Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368. Qualora il cumulo degli scarichi acquei concessi superi la concentrazione massima ammissibile di inquinanti nelle acque di bonifica o di irrigazione, o non consenta l'utilizzazione delle acque a scopi irrigui, il Consorzio di bonifica può revocare la concessione in qualsiasi tempo. Lo scarico di acque reflue in assenza di formale concessione consortile comporta la violazione delle norme di polizia idraulica in materia di bonifica e la conseguente applicazione all'art. 141 e seguenti del Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

8. Il dirigente dell'Ufficio del genio civile regionale competente per territorio, ai fini di rendere efficiente il sistema della bonifica idraulica e dell'irrigazione, approva i progetti delle opere di competenza privata e la ripartizione dei relativi oneri proposti dai Consorzi di bonifica, qualora si verifichino i presupposti e secondo le modalità e gli effetti previsti dagli artt. 22 e 23 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3. Il provvedimento di approvazione deve essere adottato entro 30 giorni dal ricevimento della proposta del Consorzio, sentita la Commissione consultiva in materia di lavori pubblici.

Art. 16. Difesa fitopatologica.

1. La Giunta regionale, in attuazione del "Piano nazionale di lotta fitopatologica integrata" adotta un Piano specifico per la difesa fitopatologica, per la diffusione dei metodi di lotta guidata e integrata contro le malattie delle piante inteso a migliorare la qualità igienico-sanitaria delle produzioni agro-alimentari e a ridurre le cause di inquinamento ambientale.

2. La Giunta regionale attua il Piano specifico con il concorso dei Consorzi di difesa delle coltivazioni, delle cooperative e loro Consorzi, delle associazioni e dei gruppi di assistenza interaziendale.

3. La Regione concorre alle spese sostenute dagli enti operanti nella difesa fitopatologica mediante le disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale a sostegno dei servizi reali all'impresa nonché con fondi appositamente recati dal Piano nazionale di lotta fitopatologica.

Art. 17. Manutenzione ambientale.

1. La politica agricola della Regione per la montagna è finalizzata a determinare le condizioni per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia dell'ambiente; a tal fine la Giunta predispone un Piano specifico integrato.

2. La Regione provvede inoltre ad effettuare gli interventi di manutenzione dei prati e dei prati-pascoli necessari per assicurare una adeguata difesa idrogeologica del territorio e la conservazione dell'assetto paesaggistico e ambientale nella montagna veneta.

3. Le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni, previa istruttoria dei Servizi forestali competenti per il territorio. Con l'appro-

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

(2) Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. n. 43/1993.

vazione dei relativi progetti da parte dei comuni è implicita, per le relative opere, la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono effettuati con diritto di rivalsa sui proprietari inadempienti.

Titolo VI

Tutela dei consumatori e promozione dei prodotti

Art. 18. Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari.

1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere ad appalti pubblici per la fornitura unificata di derrate agro-alimentari da destinare alle comunità gestite da Enti pubblici che, a vario titolo, usufruiscono di finanziamenti recati dal bilancio regionale; le forniture dovranno essere costituite da prodotti tutelati dal marchio regionale di garanzia di cui alla legge regionale 8 marzo 1988, n. 11, ovvero da prodotti dotati di analoghe caratteristiche di qualità, genuinità e igiene comprovate da specifici controlli.

2. Le agevolazioni previste dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59 sono applicate anche nel caso in cui i produttori agricoli aventi titolo effettuino la vendita dei propri prodotti nell'ambito di strutture commerciali.

3. Nella concessione dei nulla osta per l'apertura e l'ampliamento delle strutture di vendita, la superficie autorizzabile può essere integrata con la superficie destinata stabilmente ed esclusivamente alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli, singoli o associati, dei loro prodotti. L'autorizzazione, rilasciata al produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, dovrà prescrivere che tale superficie sia destinata esclusivamente alla vendita diretta dei prodotti agricoli; in caso di cessazione dell'attività del produttore agricolo singolo o associato la superficie potrà essere utilizzata esclusivamente per la vendita diretta da altro produttore agricolo.

Art. 19. Progetti commerciali.

1. La Regione promuove e incentiva strumenti di intervento finanziario a favore di Consorzi di cooperative e associazioni di produttori che consentono l'avvio di validi progetti commerciali, anche con operatori del sistema agro-alimentare.

2. A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire sui costi dei sistemi integrati di finanziamento concordati con istituti e società convenzionati con la Regione mediante la concessione di contributi in conto capitale o sotto forma di interessi.

3. Le provvidenze di cui al precedente comma sono prioritariamente concesse alle iniziative promosse in base a quanto previsto dalla legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.

Titolo VII

Servizi reali all'impresa

Art. 20. Finalità e caratteristiche.

1. I servizi reali all'impresa hanno lo scopo di favorire l'affermazione dell'azienda singola e associata attraverso attività programmate, organizzate in un sistema integrato, che si articolano in: ricerca di interesse regionale e sperimentazione; assistenza tecnica; informazione socio-economica; servizi di sostituzione e formazione professionale.

2. Gli obiettivi, le azioni e gli interventi connessi a tali attività sono determinate in conformità ai regolamenti (Cee) n. 270/79, n. 797/85 e loro successive modifiche e integrazioni.

Art. 21. Piano esecutivo dei servizi di sviluppo.

1. La Giunta regionale elabora gli indirizzi e approva il piano esecutivo dei servizi di sviluppo, in conformità con la programmazione regionale per il coordinamento dell'attività degli enti e degli organismi preposti all'attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza interaziendale, ivi compresa l'informazione socio-economica e l'assistenza alla gestione, e di formazione professionale.

2. Il Piano, articolato per aree provinciali, individua gli obiettivi da realizzare per ogni singola area omogenea del territorio regionale, le azioni, le linee di intervento, nonché le risorse finanziarie e i soggetti che predispongono e attuano i programmi annuali di attività.

Art. 22. Ricerca di interesse regionale e sperimentazione.

1. Al fine di utilizzare le professionalità e le strutture degli Istituti tecnici agrari statali (Itas) e degli Istituti professionali di stato per l'agricoltura (Ipsa), possono essere formulati programmi di collaborazione tra gli enti strumentali, operanti nel settore primario della Regione e detti istituti. Le collaborazioni debbono riguardare programmi di sperimentazione, dimostrazione, utilizzazione dei laboratori nonché attività di aggiornamento dei docenti di materie professionali degli istituti, utilizzando le strutture degli Enti regionali e del polo tecnologico. Gli istituti possono mettere a disposizione dell'assistenza tecnica e della formazione regionale le strutture di sperimentazione di cui dispongono.

2. La Giunta regionale è autorizzata per le finalità di cui al comma precedente, a sottoscrivere apposite convenzioni con altre Regioni o con le Amministrazioni provinciali del Veneto per l'utilizzazione di Centri di ricerca e sperimentazione per il miglioramento genetico.

Art. 23. Assistenza interaziendale.

1. L'attività di assistenza interaziendale, ivi compresa l'informazione socio-economica, l'assistenza alla gestione e alla tenuta della contabilità aziendale, viene attuata da strutture tecniche di sostegno, in attuazione del Piano quadro nazionale di applicazione del regolamento (Cee) n. 270/79, per il tramite di gruppi di base riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 12 del regolamento (Cee) n. 797/85 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli imprenditori agricoli a titolo principale che intendono usufruire del servizio debbono aderire a una struttura tecnica di sostegno avente le caratteristiche di cui al successivo comma.

3. Ai fini del riconoscimento da parte della Giunta regionale, la struttura tecnica deve essere istituita sotto forma di società cooperativa o di associazione; essere regolata da uno statuto che preveda l'assenza di fini di lucro, le modalità di coordinamento e di gestione democratica tramite organi elettivi composti da rappresentanti delle imprese aderenti; aggregare in pianura almeno 1.200 aziende, e almeno 600 aziende nelle zone montane, ricadenti in ambito provinciale o interprovinciale; avere attrezzature sufficienti al raggiungimento dei fini istituzionali; avere autonomia contabile e finanziaria.

4. Le strutture tecniche operano in ambito provinciale o interprovinciale e promuovono la costituzione di gruppi di base che associano imprese ubicate in comuni limitrofi o in aree omo-

genee. Per le attività relative ai programmi dei gruppi, le strutture tecniche di sostegno si avvalgono di tecnici agricoli a tempo pieno, assicurando garanzia che gli stessi non svolgano altre attività, con un rapporto medio di un tecnico ogni 100 aziende nelle aree di pianura e ogni 60 nelle zone montane, ferma restando, nel rispetto di tale rapporto, la possibilità di assegnare a ogni tecnico un numero di aziende superiore o inferiore ai predetti limiti in relazione agli indizi produttivi di queste ultime.

5. La Regione concorre agli oneri finanziari sostenuti dalle strutture tecniche di sostegno per l'attuazione dei programmi annuali, con un contributo massimo di lire 400.000 per azienda assistita in pianura e di lire 650.000 per azienda assistita in zona montana. La quota del contributo regionale non potrà in ogni caso superare l'80% della spesa ritenuta ammissibile nelle aree di pianura e il 90% nelle zone montane. Per l'espletamento dell'attività di coordinamento è concesso alle strutture tecniche di sostegno un contributo annuo non superiore a lire 70.000 per azienda.

6. Le organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori agricoli provvedono, tramite le strutture tecniche di sostegno, al coordinamento dei programmi annuali e dell'attività dei gruppi di base costituiti dalle aziende aderenti alle stesse. La Regione sostiene il coordinamento regionale, anche per quanto attiene alla gestione delle contabilità aziendali di cui all'art. 9 del Regolamento 797/85 Cee, mediante la concessione di un contributo annuale pari a lire 10.000 per ogni azienda assistita, a condizione che le strutture aderenti all'organizzazione associno a livello regionale almeno 2.000 aziende.

7. La medesima azienda agricola non può partecipare a programmi di assistenza interaziendale di base attuati da strutture tecniche di supporto diverse.

Art. 24. Attività di assistenza specialistica.

1. L'Esav, l'Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari e gli altri istituti e organismi ritenuti idonei dalla Giunta regionale, svolgono attività di assistenza specialistica a favore di gruppi di base, cooperative, loro Consorzi e associazioni di produttori sulla base di programmi predisposti dall'Esav di intesa con gli istituti medesimi nell'ambito dell'attività del polo tecnologico per l'agricoltura. L'assistenza specialistica, in relazione ai programmi di ricerca e di sperimentazione, si esplica in attività di consulenza, dimostrativa, di divulgazione e informazione.

2. La Giunta regionale approva i progetti di cui al precedente comma e dispone per il loro finanziamento, in relazione alla natura degli enti e ai programmi che vengono attuati dagli stessi.

Art. 25. Formazione professionale.

1. In armonia con la vigente normativa comunitaria in materia, l'attività di formazione professionale si articola in corsi o tirocini diretti a:

a) formazione e aggiornamento per imprenditori agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo, ivi compresi i giovani agricoltori nei termini di quanto previsto dall'art. 7 del regolamento (Cee) n. 797/85;

b) formazione e aggiornamento per i quadri e amministratori delle associazioni di produttori e delle cooperative agricole, che trovino effettivo e adeguato impiego nell'ambito di tali organismi.

2. I corsi o tirocini previsti nel precedente comma hanno le seguenti finalità:

a) per quanto concerne quelli di cui alla lettera a) del comma precedente, migliorare la professionalità dei soggetti interessati riguardo, anche, al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio rurale e al conveniente sfruttamento della superficie forestale;

b) per quanto concerne quelli di cui alla lettera b) del comma precedente, migliorare la professionalità dei quadri e amministratori, con particolare riguardo all'aspetto manageriale.

3. L'attività di formazione professionale viene svolta direttamente dalla Giunta regionale mediante le proprie strutture o attraverso convenzioni con Istituti specializzati ovvero affidandone lo svolgimento alle Organizzazioni professionali, sindacali e cooperative del settore primario.

4. Dette istituzioni sono riconosciute idonee dalla Regione, per quanto di competenza, con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 30.

5. Il riconoscimento dell'idoneità ha luogo con decreto del Presidente della Regione su conforme parere della Giunta in materia di formazione professionale.

6. Le attività di cui ai commi precedenti sono realizzate sulla base di un programma di formazione professionale in agricoltura che è inserito nel Piano annuale di formazione professionale regionale.

7. Al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento professionale di personale tecnico, gli Enti strumentali operanti nel settore primario possono organizzare corsi post-scolastici con rilascio di attestati di frequenza, e un giudizio di merito. Gli enti possono avvalersi della collaborazione dell'Università, di Istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri.

Art. 26. Incentivi per il miglioramento dell'assetto gestionale degli organismi associativi.

1. In connessione con le attività di formazione professionale dei dirigenti delle associazioni di produttori e delle cooperative di cui al precedente art. 26, possono essere promosse e agevolate iniziative dirette a migliorare l'assetto gestionale dei medesimi organismi.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento di specifiche consulenze professionali in materia organizzativa, strutturale, finanziaria e di mercato, necessarie allo sviluppo e al risanamento della gestione di organismi associativi.

3. Possono beneficiare dell'intervento le associazioni di produttori, le cooperative agricole e i loro Consorzi e, in relazione alle loro peculiari necessità, gli organismi regionali di tutela e rappresentanza della cooperazione.

4. Le cooperative e i loro Consorzi, le associazioni dei produttori e i Consorzi di tutela possono svolgere attività di assistenza interaziendale di cui all'art. 24 limitatamente alla promozione dei prodotti e alle indagini di mercato. L'importo complessivo del contributo regionale non può superare il 50% della spesa ammessa.

Titolo VIII

Organizzazione dell'offerta e politica per l'agro-industria

Art. 27. Misure per lo sviluppo del sistema agro-alimentare.

1. Allo scopo di accrescere la competitività

dell'apparato produttivo e commerciale del settore agricolo e, più in generale, del sistema agro-alimentare, la Regione favorisce lo sviluppo delle imprese cooperative, delle associazioni di produttori, delle altre forme associative anche tra imprese agricole e industriali.

2. La Regione interviene, altresì, per favorire la corretta stipula di accordi interprofessionali e il rispetto delle clausole in essi contenute, allo scopo di rendere equilibrato il potere contrattuale delle diverse componenti del sistema agro-alimentare.

3. Per promuovere e valorizzare i prodotti agricoli e ittici del Veneto la Regione favorisce la costituzione e il potenziamento di mercati alla produzione e la realizzazione di azioni a tutela della qualità, per l'informazione dei consumatori e per l'espletamento di programmi di educazione alimentare.

4. La Veneto sviluppo Spa e l'Esav sono autorizzati a partecipare, per quanto di competenza, a società con imprese private singole e associate e con aziende delle Partecipazioni statali per lo sviluppo dei settori agro-alimentari e agro-industriali del Veneto.

5. La Giunta regionale determina le azioni e le modalità operative di intervento in modo da incentivare prioritariamente le iniziative del comparto produttivo agro-alimentare e agro-industriale che consentano le più favorevoli ricadute a vantaggio delle imprese agricole singole o associate del Veneto.

6. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere apposita convenzione con le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura del Veneto e con i loro organismi regionali per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agricole in Italia e all'estero e per l'innovazione dei processi di produzione nel comparto agro-alimentare.

Art. 28. Criteri e condizioni.

1. I criteri e le condizioni per la concessione dei benefici, in quanto non regolati dal presente titolo, sono desunti dagli indirizzi programmatici del Programma di sviluppo agricolo e forestale, nonché dagli altri strumenti regionali in materia di programmazione agricola.

2. La compatibilità delle iniziative per lo sviluppo del sistema agro-alimentare con i programmi di produzione e commercializzazione delle Associazioni di produttori e relative unioni, per gli ambiti di specifica competenza, costituisce preferenziale per la concessione delle provvidenze regionali.

3. Le iniziative, di cui al presente titolo, devono prioritariamente sostenere la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del Veneto che hanno ottenuto il riconoscimento del marchio regionale a norma della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.

4. Nella concessione delle provvidenze, è riconosciuta precedenza agli interventi a favore di cooperative e loro Consorzi a larga base sociale.

Art. 29. Misure per il miglioramento dell'efficienza delle cooperative agricole.

1. La Giunta regionale promuove il miglioramento dell'efficienza delle cooperative agricole e la loro innovazione tecnologica mediante anche processi di concentrazione e di risanamento economico e gestionale.

2. A tal fine gli organismi interessati propon-

gono progetti di riorganizzazione, di ristrutturazione o di concentrazione aziendale, caratterizzati da affidabilità in ordine ai contenuti di equilibrio finanziario e gestionali, supportati da programmi pluriennali.

a) il piano, corredato dalla certificazione di bilancio o da altri elementi utili, presentato dall'organismo deve ottenere l'approvazione della Giunta in ordine alla sua fattibilità;

b) i soci devono partecipare in misura significativa alla capitalizzazione dell'azienda associata;

c) deve trattarsi di un organismo preferibilmente a larga base associativa o comunque tale da giustificare l'interesse regionale dell'intervento;

d) il Piano, infine, deve dimostrare che la metà della produzione complessivamente lavorata o commercializzata, salvo i casi di forza maggiore, è conferita dai soci.

4. La Regione Veneto può cofinanziare mutui di risanamento concessi a cooperative e loro Consorzi operanti nel territorio regionale ammessi ai benefici previsti dagli artt. 4 e 7 della legge n. 752/1986, e sue circolari attuative del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Tale cofinanziamento si attuerà tramite un concorso in conto interessi fino al 30% della differenza tra il tasso di riferimento bancario e quanto pro-tempore definito dall'applicazione del Dpcm relativo alla regolazione automatica dei tassi agevolati in agricoltura. La Regione Veneto altresì può contribuire alla definizione delle coperture cauzionali necessarie alla stipulazione dei predetti mutui, direttamente o tramite suo ente delegato, per un importo non superiore al 30% delle cauzioni necessarie.

Titolo IX

Politica degli interventi finanziari

Art. 30. Interventi finanziari di carattere innovativo.

1. Al fine di assicurare adeguati flussi finanziari allo sviluppo dell'agricoltura regionale e per agevolare l'accesso al credito da parte di imprenditori singoli e associati, enti e organismi, la Regione interviene mediante:

a) l'esercizio di attività di intermediazione e la stipula di convenzioni con istituti e aziende di credito, società finanziarie, nazionali ed estere;

b) l'assegnazione di capitali di dotazione per la costituzione di appositi fondi di rotazione;

c) il concorso negli interessi su finanziamenti a favore di soggetti che presentano i requisiti previsti dalla vigente legislazione;

d) la concessione di garanzie regionali integrative o surrogative delle garanzie reali o personali subordinate all'assunzione, da parte dei beneficiari, di una adeguata partecipazione finanziaria.

2. Nel costo delle operazioni previste dal presente articolo possono essere ricompresi gli oneri per interessi, per commissioni e spese nonché per eventuale rischio di cambio nell'ipotesi di finanziamento in valuta.

3. In alternativa o in combinazione con le agevolazioni creditizie di cui al comma precedente, le provvidenze possono essere concesse sotto forma di contributo in conto capitale.

4. Al fine di migliorare le capacità di gestione finanziaria delle associazioni dei produttori, delle cooperative e loro Consorzi, in armonia con gli scopi statuari, possono essere concessi a favore di tali organismi contributi per agevolare la loro

partecipazione maggioritaria a società di factoring o per concorrere al contenimento degli oneri connessi alla fruizione di servizi di factoring.

Art. 31. Capitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro Consorzi.

1. Allo scopo di favorire la capitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro Consorzi, la Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale fino all'entità del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per l'aumento del capitale sociale.

2. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, i prestiti contratti dai soci per partecipare alla ricapitalizzazione delle cooperative agricole possono usufruire del concorso regionale negli interessi nel limite di quanto previsto per analoghe operazioni di credito agrario agevolato.

Art. 32. Consorzi fidi tra cooperative agricole.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Consorzi fidi tra cooperative agricole in misura non superiore al patrimonio di garanzia costituito dalle cooperative socie.

Art. 33. Criteri e condizioni.

1. Al fine della concessione delle provvidenze di cui al presente titolo, la Giunta regionale effettua le necessarie verifiche in ordine alla situazione gestionale e finanziaria degli organismi associativi, attraverso la certificazione di bilancio o l'acquisizione di altri elementi utili.

Titolo X

Interventi sulle strutture aziendali

Art. 34. Misure per il miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole.

1. La Regione, allo scopo di favorire: il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze di mercato; l'adattamento dell'azienda al fine di ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, o realizzare risparmi di energia; la tutela e il miglioramento dell'ambiente, concede provvidenze contributive e creditizie dirette al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali.

2. A integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, le provvidenze possono essere dirette a:

a) investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e di materiale biologico destinati a interventi di lotta integrata;

b) costruzione, ampliamento e ammodernamento dei fabbricati aziendali, ivi compreso l'acquisto e il riattamento di fabbricati in disuso o con destinazione non agricola che, per caratteristiche di tipologia e ubicazione, si prestano a un conveniente utilizzo aziendale e costituiscono recupero del tradizionale patrimonio edilizio rurale;

c) provvista e installazione di dotazioni aziendali, ivi comprese le apparecchiature destinate alla informatizzazione e i relativi programmi;

d) realizzazione di risparmi di energia.

3. In conformità con quanto disposto in materia dalla normativa comunitaria, la concessione dei benefici può essere esclusa o limitata qualora gli

investimenti determinino un aumento dei prodotti che non abbiano sbocchi normali sul mercato.

Art. 35. Criteri e condizioni.

1. Per usufruire degli aiuti regionali e comunitari il Piano aziendale e interaziendale redatto ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, deve dimostrare, in ordine alle varie realtà territoriali e di mercato, un miglioramento duraturo e sostanziale della situazione sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

2. Gli aiuti previsti dal titolo I del regolamento 797/1985 Cee sono riservati a coloro che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale nonché soddisfano le ulteriori condizioni indicate nel medesimo regolamento; in ogni caso, verrà data preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale che propongono piani di miglioramento aziendale a elevato contenuto lavorativo e tecnologico.

3. Si considera a titolo principale l'imprenditore persona fisica il cui reddito proveniente dall'azienda agricola risulti pari o superiore al 50% del reddito totale, e il cui tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda risulti inferiore alla metà del tempo di lavoro totale.

4. Le cooperative agricole sono riconosciute a tutti gli effetti imprenditori agricoli a titolo principale, a condizione che la base sociale sia costituita almeno per il 70% da imprenditori agricoli a titolo principale.

Art. 36. Settori della pesca e dell'acquacoltura.

1. A integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, a favore di associazioni di produttori, cooperative e loro Consorzi e, in via subordinata, di privati esercenti professionalmente la pesca, possono essere concessi contributi in conto capitale, o loro equivalenti sotto forma di concorso negli interessi, sulla spesa ammessa per sostituzione e acquisto di apparati motori su scafi da pesca di potenza non superiore a 7 Cv fiscali per i motori fuoribordo e a 50 Cv fiscali per i motori entro bordo; acquisto di reti e attrezzature per la pesca; acquisto di automezzi refrigerati per il trasporto del pescato o attrezzi con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo; acquisto di novellame da destinare al ripopolamento intensivo o semintensivo sulla base di piani finalizzati (3).

2. Negli interventi regionali nel settore della pesca che possono riguardare mutui, prestiti o contributi in conto capitale, è data priorità a quelli destinati alla protezione delle risorse alieutiche e alla tutela dell'ambiente.

3. La Giunta regionale stabilisce l'ammontare massimo della spesa ammissibile per gli interventi di cui ai commi precedenti; sono soppressi i limiti previsti dagli artt. 52 e 53 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

4. I contributi in conto capitale, o il loro equivalente in conto interessi, possono raggiungere il 45% della spesa ammessa per gli investimenti in beni immobili e scafi da pesca e il 30% per gli altri tipi di investimenti.

5. Le provvidenze previste dalla presente legge sono estese, per analoghi interventi, ai settori della pesca e dell'acquacoltura.

6. Le provvidenze di cui all'art. 54 della legge

regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono estese anche agli imprenditori singoli e associati.

Titolo XI Disposizioni finali

Art. 37. Adeguamento alla normativa comunitaria.

1. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea, nonché dal Dpr n. 616/77, fornisce concreta attuazione mediante gli opportuni piani esecutivi, alla regolamentazione comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, anche in relazione alla determinazione dell'ammontare dei contributi, dei limiti qualitativi e dei parametri stabiliti dalla presente legge.

Art. 38. Modificazione di norme.

1. La legge regionale 17 maggio 1974, n. 34, "Regolamentazione dei Consorzi forestali e delle aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti" è così modificata:

a) all'art. 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

(*Omissis*);

b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

(*Omissis*).

2. La legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, "Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice" è così modificata:

a) l'art. 1 (Finalità) è sostituito dal seguente:

(*Omissis*);

b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:
(*Omissis*).

3. La legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, "Norme sulla produzione sul commercio e sulla difesa fitosanitaria del materiale di propagazione del settore orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali" è così modificata:

a) il punto 1) dell'art. 3 è così sostituito:

(*Omissis*);

b) il punto 2) dell'art. 3 è così sostituito:

(*Omissis*);

c) il punto 3) dell'art. 3 è così sostituito:

(*Omissis*).

4. Il comma 5 dell'art. 67 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" è così integrato:

(*Omissis*).

Art. 39. Copertura finanziaria.

1. La copertura finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge verrà effettuata con il "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione".

2. L'istituzione dei capitoli di spesa farà riferimento ai titoli della presente legge e terrà conto di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 40. Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

(3) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 1 luglio 1996, n. 18.

l'art. 4 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, l'ammontare della tassa automobilistica regionale è determinato in misura pari al 110% dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per il relativo anno di riferimento.

Art. 2

1. A decorrere dall'1 gennaio 1991 è abrogata la legge regionale 23 dicembre 1982, n. 62.

§ 103 - Legge regionale 6 settembre 1991 n. 25 (B.U.R. 81/1991)

Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale medesima

Art. 1

1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici della Regione è determinata nella misura dell'80% dell'ammontare dell'imposta erariale.

Art. 2

1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usata come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane, di cui all'articolo 10 del decreto legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazione, dalla Legge 7 aprile 1977, n. 102 e l'aliquota dell'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale sono determinate nella misura di lire 50 al metro cubo di gas erogato nel territorio della Regione.

Art. 3

1. L'addizionale regionale di cui all'art. 1 si applica alle formalità conseguenti ad atti di morti e successioni aperte, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'addizionale regionale di cui all'art. 2 si applica ai consumi di gas metano successivamente all'1 gennaio 1992.

Art. 4

1. In ordine alla liquidazione, alla riscossione, alla repressione delle violazioni relative alle addizionali di cui agli articoli precedenti e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

§ 104 - Legge regionale 6 agosto 1993 n. 33 (B.U.R. 66/1993)

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali

Art. 1. Oggetto della tassa

1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modifiche e integrazioni adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali a essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

2. A decorrere dall'1 gennaio 1994 le misure delle tasse relative alle voci a) e b) del numero d'ordine 17 della tariffa di cui al comma 1, sono elevate a lire 125.000 sia per le tasse di rilascio che per le tasse annuali.

2 bis. L'autorizzazione regionale per l'istituzione e l'esercizio delle aziende agrarie, delle fattorie, prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 167 è soggetta alla tassa di concessione regionale e sopratassa così come previsto dal numero d'ordine 16 della tariffa di cui al comma 1, per la costituzione delle aziende fattorie e fattorie situate in territorio non montano. (1)

Art. 2. Riscossione delle tasse

1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emissione dell'atto e va corrisposta con bolle di consegna di esso all'interessato.

2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorché quando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

3. Nei casi espressamente indicati nella tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli atti e i cui validità super l'anno, sono soggetti a una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa; per ogni anno successivo a quello nel quale è stato emesso, con le modalità di cui al comma 1.

Art. 3. Modalità di pagamento

1. Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla Tesoreria della Regione Veneto.

Art. 4. Riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43, con le modalità di cui al comma 1.

2. Gli atti per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale non sono efficaci sino quando queste non siano pagate.

Art. 5. Sanzioni

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa, incorre nella

(1) Esamina aggiunto dall'art. 1 legge regionale 26 gennaio 1994, n. 9.

pena pecuniaria da un minimo pari al doppio a un massimo pari al sesto della tassa.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto a sanzioni nella misura prevista dalla normativa in materia di tasse sulle concessioni governative, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per questo, il regresso verso il debitore. (2)

3. Salvo che non sia disposto diversamente nella tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 1, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo delle pene pecuniarie di cui al comma 1, si incorre:

- a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
- b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre i termini di cui alla lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7 - Accertamento delle infrazioni

1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di concessione governativa, anche dai dipendenti regionali appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, dal personale degli uffici medesimi.

2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura dell'Amministrazione, dalla quale dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. (3)

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in materia di accertamento delle infrazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8 - Riscossione delle sanzioni e soprattasse

1. Le soprattasse applicate ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali, sono riscosse dalla tesoreria regionale mediante versamento su apposito conto corrente postale, il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 gennaio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Errario agli effetti di cui all'articolo 1 della presente legge. (4)

Art. 9 - Ricorsi amministrativi

1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della soprattassa, prevista dall'articolo 16 comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, al Presidente della Giunta regionale.

2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non sospende le attività del ruolo. Tuttavia, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati.

3. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la decisione del Presidente della Giunta regionale è definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centotrenta giorni dalla notifica della decisione del Presidente della Giunta regionale o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso. (5)

Art. 10 - Delega

1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare i dirigenti del dipartimento finanze, tributi e ragioneria, alla emanazione degli atti previsti nella presente legge.

Art. 11 - Decadenza e rimborsi

1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente o indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la medesima non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 12 - Norma di rinvio

1. Per quanto previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni relative alle tasse sulle concessioni governative.

Art. 13 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 17 gennaio 1972, n. 2;
- b) 14 marzo 1974, n. 21;
- c) 28 gennaio 1977, n. 8;
- d) 8 maggio 1980, n. 50;
- e) 26 ottobre 1983, n. 51;
- f) 22 dicembre 1984, n. 61;
- g) 30 dicembre 1987, n. 61;
- h) 22 dicembre 1988, n. 59;
- i) 10 dicembre 1985, n. 63;
- j) articolo 1, legge regionale 19 dicembre 1988, n. 61;
- k) articolo 1, legge regionale 22 dicembre 1989, n. 59.

Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

(2) Comma sostituito da comma 1 art. 39 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.
 (3) Comma sostituito da comma 2 art. 39 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.
 (4) Articolo sostituito da comma 3 art. 39 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

(5) Articolo sostituito da comma 4 art. 39 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.